

# Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

---

Numero d'informazione

Sommario

Pagina

I *Comunicazioni*

### **Commissione**

2001/C 269/01

Linee guida relative al titolo III «regimi doganali economici» del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario .....

1

## I

(Comunicazioni)

**COMMISSIONE****LINEE GUIDA**

**relative al titolo III «regimi doganali economici» del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario**

(2001/C 269/01)

I riferimenti che figurano nelle presenti note esplicative si riferiscono al summenzionato titolo.

*Osservazioni preliminari*

Come specificato nella comunicazione della Commissione relativa ad una strategia per l'Unione doganale e come richiesto dai rappresentanti delle amministrazioni doganali degli Stati membri, delle linee guida dovrebbero essere redatte a beneficio sia delle amministrazioni sia degli operatori economici al fine di completare il processo di semplificazione e di modernizzazione delle procedure doganali.

Tali linee guida non costituiscono degli atti normativi vincolanti ma hanno un carattere puramente chiarificativo. Loro scopo è quello di fornire uno strumento che consenta di facilitare la corretta applicazione da parte degli Stati membri delle disposizioni normative relative ai regimi doganali economici.

## CAPITOLO 1

**DISPOSIZIONI DI BASE COMUNI A DIVERSI REGIMI**

## SEZIONE 3

***Autorizzazione unica***

(Articolo 500)

Quando è fatta richiesta di un'autorizzazione unica in casi diversi dall'ammissione temporanea, la domanda viene presentata alle autorità doganali competenti per il luogo in cui si trova la contabilità principale del richiedente e in cui si svolgono, almeno in parte, le operazioni di stoccaggio, di perfezionamento, di trasformazione o di esportazione temporanea da coprire mediante l'autorizzazione in oggetto.

La contabilità principale può essere quella considerata tale ai fini doganali, ossia la contabilità che permette alle autorità doganali la sorveglianza e il controllo del regime.

## SEZIONE 5

***Disposizioni relative alla concessione dell'autorizzazione***

(Articolo 506)

Il richiedente viene informato della decisione relativa al rilascio di un'autorizzazione, oppure del rigetto della domanda, entro trenta giorni oppure, per il regime di deposito doganale, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda o del ricevimento da parte delle autorità doganali dei dati mancanti o aggiuntivi che erano stati richiesti.

Si può considerare come data di presentazione della domanda la data del suo ricevimento.

### ***Durata di validità dell'autorizzazione***

*(Articolo 507)*

Nel caso del perfezionamento attivo, della trasformazione sotto controllo doganale o del perfezionamento passivo, la durata della validità non può eccedere i tre anni a decorrere dalla data alla quale l'autorizzazione diviene applicabile, salvo motivi debitamente giustificati. Tuttavia, per quanto concerne le merci in perfezionamento attivo coperte dalla parte A dell'allegato 73, il periodo di validità non può superare i sei mesi.

Il vincolo delle merci al regime potrebbe essere effettuato esclusivamente durante il periodo di validità dell'autorizzazione. Tuttavia, nel caso di una esportazione anticipata in perfezionamento attivo, i prodotti compensatori ottenuti da merci equivalenti potrebbero essere dichiarati all'esportazione esclusivamente durante il periodo di validità dell'autorizzazione.

### ***Autorizzazione retroattiva***

*[Articolo 508, paragrafo 3, lettera a)]*

Si considera esservi «negligenza manifesta» da parte dell'interessato in particolare quando una persona o il suo rappresentante non abbia rispettato le disposizioni procedurali all'osservazione delle quali è normalmente subordinata la concessione di un'autorizzazione e delle quali non poteva ignorare l'esistenza oppure qualora la persona o il suo rappresentante si fosse già trovata, precedentemente, in una situazione simile, essendo quindi informata dei requisiti necessari per ottenere tale autorizzazione.

### **Esempi di casi di autorizzazione retroattiva ai sensi dell'articolo 508, paragrafo 3**

#### *Primo esempio*

Il 1° febbraio 2002 delle merci terze (riprese nell'allegato 73, parte A) vengono immesse in libera pratica nella Comunità per essere trasformate e vendute sul mercato comunitario. Tuttavia, dopo la messa in libera pratica e la lavorazione, l'operatore constata che la persona nella Comunità che si era impegnata ad acquistare i prodotti finiti ha fatto fallimento. In mancanza di altri acquirenti nella Comunità, l'operatore decide di esportare i prodotti compensatori il 15 luglio 2002.

Se l'operatore avesse fatto ricorso al perfezionamento attivo (sistema della sospensione), avrebbe potuto beneficiare di un'esenzione dai dazi doganali. Ma, in questo caso eccezionale, un'autorizzazione retroattiva permetterebbe di coprire retroattivamente quest'operazione.

Di conseguenza, il 1° luglio 2002 l'operatore presenta una domanda d'autorizzazione retroattiva. Ai sensi dell'articolo 508, paragrafo 3, le autorità doganali possono accordare un'autorizzazione a effetto retroattivo con validità 1° febbraio 2002-31 luglio 2002.

Il ricorso ad un'autorizzazione retroattiva è tuttavia subordinato alle condizioni seguenti:

- questa disposizione non dovrebbe costituire una regola generale, ma dovrebbe applicarsi soltanto in circostanze eccezionali a condizione che si possa dimostrare l'esistenza di esigenze di carattere economico e che,
- la domanda non sia pertinente a tentativi di dolo né a casi di negligenza manifesta,
- il periodo di validità di cui all'articolo 507 non venga superato. Qualora si tratti di merci coperte dall'allegato 73, parte A, il termine di validità non può eccedere 6 mesi,

- la contabilità del richiedente attesta che le condizioni del regime possono essere considerate soddisfatte, e permette tra l'altro di verificare il regime, e che,
- possano essere adempiute tutte le formalità necessarie per regolarizzare la situazione delle merci. In tal caso, la dichiarazione di immissione in libera pratica deve essere regolarizzata sostituendo la dichiarazione di immissione in libera pratica con una dichiarazione di vincolo al regime di perfezionamento attivo, ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 1, lettera c).

#### *Secondo esempio*

A partire dal 1° luglio 2001, un operatore potrà presentare una domanda di autorizzazione avente un effetto retroattivo, al massimo, di un anno.

Se l'operatore presenta la domanda prima del 1° luglio 2001, ad esempio il 28 giugno 2001, non è possibile rilasciare un'autorizzazione retroattiva, conformemente alle nuove disposizioni, poiché in tale periodo non sussisteva la base giuridica.

#### *Terzo esempio*

In luglio 2001 un operatore presenta una domanda di autorizzazione di trasformazione sotto controllo doganale per un periodo anteriore al 1° luglio 2001.

- Le condizioni dell'articolo 508, paragrafo 3, potrebbero applicarsi, in particolare il riferimento ai nuovi termini di validità e l'obbligo di tenere una contabilità.
- Potrebbero applicarsi le «nuove» norme procedurali quali, ad esempio, il ricorso al nuovo allegato 67 o, per esempio, la procedura di richiesta d'autorizzazione unica conformemente al nuovo articolo 500.
- Potrebbero applicarsi le «vecchie» regole di base. In altre parole, prima del 1° luglio 2001, l'accesso alla trasformazione sotto controllo doganale è concesso solo per merci e operazioni di cui al vecchio allegato 87.

#### *Quarto esempio*

Un operatore comunitario ha esportato merci comunitarie (prodotti tessili) in regime di perfezionamento passivo al fine di procedere ad un'operazione di perfezionamento in un paese terzo. All'atto dell'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori nella Comunità, l'operatore ha presentato un certificato di circolazione EUR.1, che ha determinato l'esenzione totale dai dazi all'importazione.

In occasione di un controllo a posteriori, le autorità doganali hanno constatato che l'origine preferenziale delle merci era stata dichiarata per errore, a causa di un'incomprensione in materia di norme di origine. Di conseguenza, si è proceduto ad un recupero a posteriori dei dazi all'importazione, sulla base del valore totale dei prodotti compensatori.

Tuttavia, poiché i prodotti compensatori sono stati oggetto di un perfezionamento successivo nella Comunità e sono in seguito stati esportati, l'operatore avrebbe potuto beneficiare di un'esenzione totale dei dazi all'importazione in virtù di un'autorizzazione retroattiva di perfezionamento attivo.

#### *Quinto esempio*

Un operatore comunitario ha esportato merci comunitarie (prodotti tessili) al fine di procedere ad un'operazione di perfezionamento in un paese terzo. All'atto dell'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori nella Comunità, l'operatore ha presentato un certificato di circolazione EUR.1, che ha determinato l'esenzione totale dai dazi all'importazione.

In occasione di un controllo a posteriori, le autorità doganali hanno constatato che l'origine preferenziale delle merci era stata dichiarata per errore, a causa di un'incomprensione in materia di norme di origine. Di conseguenza, si è proceduto ad un recupero a posteriori dei dazi all'importazione, sulla base del valore totale dei prodotti compensatori.

Tuttavia, poiché un'autorizzazione di perfezionamento passivo sarebbe stata concessa qualora l'operatore ne avesse fatto domanda prima dell'esportazione temporanea, (e qualora l'operatore non avesse commesso la summenzionata svista in materia di regole d'origine), egli avrebbe potuto beneficiare di un esonero parziale dei dazi all'importazione in virtù di un'autorizzazione retroattiva di perfezionamento passivo.

#### SEZIONE 6

### **Altre disposizioni concernenti i regimi**

#### **Trasferimento**

(Articolo 512, paragrafo 3)

Il trasferimento verso l'ufficio di uscita ai fini della riesportazione può essere effettuato nel quadro del regime. In tal caso, il regime in oggetto è appurato solamente dopo che le merci o i prodotti dichiarati alla riesportazione hanno effettivamente lasciato il territorio doganale della Comunità.

La prova che le merci o i prodotti hanno effettivamente lasciato il territorio doganale della Comunità può essere fornita mediante vidimazione, da parte dell'ufficio di uscita, dell'esemplare numero 3 della dichiarazione di riesportazione, che in tal modo certifica l'uscita fisica delle merci o dei prodotti. In caso di ricorso alla procedura semplificata di riesportazione, l'ufficio d'uscita può certificare l'uscita fisica anche vidimando un documento commerciale o amministrativo.

Al fine di fornire informazioni che lo scarico fu autorizzato ai sensi dell'articolo 512, paragrafo 3, un riferimento all'articolo 512, paragrafo 3, potrebbe essere previsto nella casella 44 del documento amministrativo unico o in un documento commerciale o amministrativo.

#### **Tassi forfettari di rendimento**

(Articolo 517, paragrafo 3 — Allegato 69)

In alcuni casi, le operazioni effettuate in regime di perfezionamento attivo sono identiche a quelle effettuate in regime di restituzioni all'esportazione. In tali casi, gli operatori che ricorrono al perfezionamento attivo e quelli che fanno appello al sistema di restituzioni dovrebbero essere trattati in modo paritario. Di conseguenza, nel settore dei cereali e del riso, i tassi di rendimento sono stabiliti sulla base dei coefficienti di cui all'allegato E del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione (GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1) mediante riferimento ad un «(\*)» nell'allegato 69.

Per facilitare il ricorso al coefficiente utilizzato nel sistema di restituzione, potrebbe essere necessaria una conversione secondo l'esempio seguente:

#### *Esempio*

##### I. Estratto dell'allegato 69, numero d'ordine 15:

(1) Merci importate (Voce/ denominazione)	(2) Numero progressivo	(3) Prodotto compensatore/ codice	(4) Prodotto compensatore/ denominazione	(5) Quantità di prodotti compensatori per ogni 100 kg di merci importate
ex 1001 90 99 Frumento (grano)	15	1107 10 19	Malto, non torrefatto, di frumento (grano) presen- tato in forma diversa dalla farina	(*)

##### II. Estratto dell'allegato E del regolamento (CE) n. 1520/2000:

Codice NC	Prodotti agricoli trasformati	Coefficiente	Prodotto di base
1107 10 19	Malto, non torrefatto, di frumento (grano) presentato in forma diversa dalla farina	1,27	Frumento (grano)

III. Ricorso al coefficiente dal punto di vista «sistema di restituzione all'esportazione»:

Per la fabbricazione di 100 kg di malto è accordata una restituzione all'esportazione per 127 kg di frumento (grano).

IV. Ricorso al coefficiente dal punto di vista «perfezionamento attivo»:

Quando 100 kg di grano tenero vengono vincolati al regime, questo deve essere appurato per una quantità di 78,74 kg di malto.


V. Come ottenere il coefficiente di rendimento forfettario di 78,74:

$$1 : 1,27 \times 100 = 78,74$$

**Proporzionamento delle merci importate/temporaneamente esportate incorporate nei prodotti compensatori**

(Articolo 518)

**Esempi in perfezionamento attivo**



1. Si noti che la ripartizione delle merci d'importazione sui prodotti compensatori è calcolata al fine di determinare l'importo dell'obbligazione doganale ai sensi dell'articolo 121 del codice. Ciò significa che, quando tutti i prodotti compensatori ricevono una destinazione doganale che non fa sorgere l'obbligazione doganale all'importazione, o quando la riscossione dei dazi all'importazione si riferisce soltanto ai prodotti compensatori che beneficiano della tassazione di cui all'articolo 122 del codice, queste modalità di calcolo non sono applicate.

2. La quantità di prodotti compensatori da ottenere è determinata in funzione dei tassi di rendimento previsti.
3. L'aggiunta delle merci comunitarie in occasione del processo di fabbricazione non è presa in considerazione poiché non esercita alcuna influenza sulla ripartizione delle merci d'importazione sui prodotti compensatori.
4. Nel caso del perfezionamento attivo/rimborso, la proporzione delle merci d'importazione, ottenuta in conformità dell'articolo 518 al fine di determinare l'importo dei dazi all'importazione da pagare, dovrebbero corrispondere all'importo dei dazi all'importazione per il quale il rimborso non può essere chiesto.

**I. Chiave quantitativa (prodotti compensatori)**

- a) Merci d'importazione  
100 kg A
- b) Prodotti compensatori  
90 kg B
- c) Obbligazione doganale sorta per  
20 kg B
- d) Quantità di merci d'importazione corrispondente alla quantità di B per la quale è sorta l'obbligazione doganale  
 $20/90 \times 100 \text{ kg} = 22,22 \text{ kg A}$

**II. Chiave quantitativa (merci d'importazione)**

- a) Merci d'importazione  
100 kg A
- b) Prodotti compensatori
 

80 kg B, nei quali si trovano	80 kg A
10 kg C, nei quali si trovano	10 kg A
5 kg D, nei quali si trovano	<u>5 kg A</u>
Totale:	95 kg A

c) Base di ripartizione in kg A

B: $80/95 \times 100 \text{ kg} =$	84,21 kg A
C: $10/95 \times 100 \text{ kg} =$	10,53 kg A
D: $5/95 \times 100 \text{ kg} =$	<u>5,26 kg A</u>
Totale:	100,00 kg A

d) Obbligazione doganale sorta per

1. 10 kg B
2. 5 kg D

A. *L'articolo 122 del codice non si applica*

Quantità di merci d'importazione corrispondente alla quantità di B per la quale è sorta l'obbligazione doganale

B: $10/80 \times 84,21 \text{ kg} =$	10,53 kg A
D: $5/5 \times 5,26 \text{ kg} =$	<u>5,26 kg A</u>
Totale:	15,79 kg A

## B. Con applicazione dell'articolo 122 del codice

D figura nell'elenco di cui all'articolo 122

- i) Quantità di merci d'importazione corrispondente alla quantità di B per cui è sorta l'obbligazione doganale

$$10/80 \times 84,21 \text{ kg} = 10,53 \text{ kg A}$$

- ii) Parte di D che può beneficiare della tassazione di cui all'articolo 121/articolo 122

Conformemente all'articolo 122, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, la tassazione «specifica» del prodotto D viene calcolata al massimo per la parte di prodotto D che corrisponde, proporzionalmente, alla parte esportata degli altri prodotti compensatori (non compresi nell'elenco).

— Quantità di prodotti esportati in kg A:

$$\text{B: } 70 \text{ kg} = 70/80 \times 84,21 = 73,68 \text{ kg A}$$

$$\text{C: } 10 \text{ kg} = 10/10 \times 10,53 = 10,53 \text{ kg A}$$

$$\text{Totale: } \quad \quad \quad 84,21 \text{ kg A}$$

— Proporzione esportata:

$$[84,21/(100 - 5,26)] \times 100 \% = 88,89 \%$$

— Tassabile conformemente all'articolo 122:

$$88,89 \% \times 5 \text{ kg D} = 4,44 \text{ kg D}$$

— Tassabile conformemente all'articolo 121:

$$5 \text{ kg} - 4,44 \text{ kg} = 0,56 \text{ kg D} = 0,56 \times 5,26 = 0,59 \text{ kg A}$$

- iii) Tassazione totale

— articolo 122: 4,4 kg D

— articolo 121: 0,59 kg A + 10,53 kg A = 11,12 kg A

## III. Chiave valore

- a) Merci d'importazione

100 kg A

- b) Quantità e valori dei prodotti compensatori

$$80 \text{ kg B} \times 20 \text{ EUR/kg} = 1\,600 \text{ EUR}$$

$$10 \text{ kg C} \times 12 \text{ EUR/kg} = 120 \text{ EUR}$$

$$5 \text{ kg D} \times 5 \text{ EUR/kg} = 25 \text{ EUR (D è ripreso sull'elenco dell'articolo 122)}$$

$$\text{Totale: } \quad \quad \quad 1\,745 \text{ EUR}$$

- c) Base di ripartizione in kg A

$$\text{B: } 1\,600/1\,745 \times 100 \text{ kg} = 91,69 \text{ kg A}$$

$$\text{C: } 120/1\,745 \times 100 \text{ kg} = 6,88 \text{ kg A}$$

$$\text{D: } 25/1\,745 \times 100 \text{ kg} = 1,43 \text{ kg A}$$

$$\text{Totale: } \quad \quad \quad 100,00 \text{ kg A}$$

d) Obbligazione doganale sorta per

1. 10 kg B

2. 5 kg D

A. *L'articolo 122 del codice non si applica*

Quantità di merci d'importazione corrispondente alla quantità di B per cui è sorta l'obbligazione doganale:

$$10/80 \times 91,69 \text{ kg} = 11,46 \text{ kg A}$$

B. *L'articolo 122 del codice si applica*

D figura nell'elenco di cui all'articolo 122

i) Quantità di merci d'importazione corrispondente alla quantità di B per cui è sorta l'obbligazione doganale:

$$10/80 \times 91,69 \text{ kg} = 11,46 \text{ kg A}$$

ii) Parte di D che può beneficiare della tassazione di cui all'articolo 121/articolo 122

Conformemente all'articolo 122, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, la tassazione «specifica» del prodotto D viene calcolata al massimo per la parte di prodotto D che corrisponde, proporzionalmente, alla parte esportata degli altri prodotti compensatori (non compresi nell'elenco).

— Valore della parte di prodotti compensatori esportati:

$$\text{B: } 70 \times 20 \text{ EUR} = 1\,400 \text{ EUR}$$

$$\text{C: } 10 \times 12 \text{ EUR} = \underline{120 \text{ EUR}}$$

$$\text{Totale: } 1\,520 \text{ EUR}$$

— Percentuale esportata:

$$[1\,520 / (1\,745 - 25)] \times 100 \% = 88,37 \%$$

— Tassabile conformemente all'articolo 122:

$$88,37 \% \times 5 \text{ kg} = 4,42 \text{ kg D}$$


— Tassabile conformemente all'articolo 121:

$$5 \text{ kg} - 4,42 \text{ kg} = 0,58 \text{ kg D} = 0,58 \times 1,43 = 0,17 \text{ kg A}$$

iii) Tassazione totale

— articolo 122: 4,42 kg D

— articolo 121: 0,17 kg A + 11,46 kg A = 11,63 kg A

**Esempi di perfezionamento passivo****I. Una sola specie di prodotto compensatore è ottenuta a partire da diverse specie di merci di esportazione temporanea***Chiave quantitativa (prodotti compensatori)*

- a) Quantitativo di merci di esportazione temporanea:

100 kg A

- b) Rendimento di 100 kg A:

200 kg X

- c) Quantitativo di prodotti compensatori immesso in libera pratica:

180 kg X

- d) Quantitativo di merci di esportazione temporanea da prendere in considerazione per stabilire l'importo da detrarre:

 $180/200 \times 100 \text{ kg} = 90 \text{ kg A}$ **II. Una sola specie di prodotto compensatore è ottenuta a partire da varie specie di merci di esportazione temporanea***Chiave quantitativa (prodotti compensatori)*

- a) Quantitativo di merci di esportazione temporanea:

100 kg A e 50 kg B

- b) Rendimento di 100 kg A e 50 kg B:

300 kg X

- c) Quantitativo di prodotti compensatori immesso in libera pratica:

180 kg X

- d) Quantitativo di merci di esportazione temporanea da prendere in considerazione per stabilire l'importo da detrarre:

 $180/300 \times 100 \text{ kg} = 60 \text{ kg A}$  $180/300 \times 50 \text{ kg} = 30 \text{ kg A}$

**III. Da un'unica specie di merci di esportazione temporanea sono ottenute varie specie di prodotti compensatori**

*Chiave quantitativa (merci di esportazione temporanea)*

- a) Quantitativo di merci di esportazione temporanea

100 kg A

- b) Rendimento di 100 kg A:

200 kg X, nei quali si trovano 85 kg A

30 kg Y, nei quali si trovano 10 kg A

95 kg A

- c) Calcolo della ripartizione:

200 kg X =  $85/95 \times 100$  kg = 89,47 kg A

30 kg Y =  $10/95 \times 100$  kg = 10,53 kg A

100 kg A

- d) Quantitativo di prodotti compensatori immesso in libera pratica:

180 kg X e 20 kg Y

- e) Quantitativo di merci di esportazione temporanea da prendere in considerazione per stabilire l'importo da detrarre:

180 kg X =  $180/200 \times 89,47$  = 80,52 kg A

20 kg Y =  $20/30 \times 10,53$  = 7,02 kg A

87,54 kg A

**IV. Da un'unica specie di merci di esportazione temporanea sono ottenute varie specie di prodotti compensatori**

*Chiave valore*

- a) Quantitativo di merci di esportazione temporanea:

100 kg A

- b) Rendimento di 100 kg A:

200 kg X a 12 EUR = 2 400 EUR

30 kg Y a 5 EUR = 150 EUR

2 550 EUR

- c) Calcolo della ripartizione:

200 kg X =  $2\,400/2\,550 \times 100$  kg = 94,12 kg A

30 kg Y =  $150/2\,550 \times 100$  kg = 5,88 kg A

100 kg A

- d) Quantitativo di prodotti compensatori immesso in libera pratica:

180 kg X e 20 kg Y

- e) Quantitativo di merci di esportazione temporanea da prendere in considerazione per stabilire l'importo da detrarre:

$$\begin{array}{r} 180 \text{ kg X} = 180/200 \times 94,12 = 84,71 \text{ kg A} \\ 20 \text{ kg Y} = 20/30 \times 5,88 = 3,92 \text{ kg A} \\ \hline 88,63 \text{ kg A} \end{array}$$

**V. Varie specie di prodotti compensatori sono ottenute a partire da varie specie di merci di esportazione temporanea**

*Chiave quantitativa (merci di esportazione temporanea)*

- a) Quantitativo di merci di esportazione temporanea:

100 kg A e 50 kg B

- b) Rendimento di 100 kg A e 50 kg B

200 kg X, nei quali si trovano 85 kg A e 35 kg B

$$\begin{array}{r} 30 \text{ kg X, nei quali si trovano } 10 \text{ kg A e } 12 \text{ kg B} \\ \hline 95 \text{ kg A e } 47 \text{ kg B} \end{array}$$

- c) Calcolo della ripartizione:

$$\begin{array}{r} 200 \text{ kg X} = 85/95 \times 100 \text{ kg} = 89,47 \text{ kg A} \\ \quad \quad = 35/47 \times 50 \text{ kg} = 37,23 \text{ kg B} \\ 30 \text{ kg Y} = 10/95 \times 100 \text{ kg} = 10,53 \text{ kg A} \\ \quad \quad = 12/47 \times 50 \text{ kg} = 12,76 \text{ kg B} \\ \hline 100 \text{ kg A} \quad 47 \text{ kg B} \end{array}$$

- d) Quantitativo di prodotti compensatori immesso in libera pratica:

180 kg X e 20 kg Y

- e) Quantitativo di merci di esportazione temporanea da prendere in considerazione per stabilire l'importo da detrarre:

$$\begin{array}{r} 180 \text{ kg X} = 180/200 \times 89,47 = 80,52 \text{ kg A} \\ \quad \quad = 180/200 \times 37,23 = 33,51 \text{ kg B} \\ 20 \text{ kg Y} = 20/30 \times 10,53 = 7,02 \text{ kg A} \\ \quad \quad = 20/30 \times 12,76 = 8,51 \text{ kg B} \\ \hline 87,54 \text{ kg A} \quad 42,02 \text{ kg B} \end{array}$$

**VI. Varie specie di prodotti compensatori sono ottenute a partire da varie specie di merci di esportazione temporanea**

*Chiave valore*

- a) Quantitativo di merci di esportazione temporanea:

100 kg A e 50 kg B

- b) Rendimento di 100 kg A e 50 kg B

$$\begin{array}{r} 200 \text{ kg X a } 12 \text{ EUR} = 2\,400 \text{ EUR} \\ 30 \text{ kg Y a } 5 \text{ EUR} = \underline{150 \text{ EUR}} \\ 2\,550 \text{ EUR} \end{array}$$

- c) Calcolo della ripartizione:

$$\begin{array}{r} 200 \text{ kg X} = 2\,400/2\,550 \times 100 \text{ kg} = 94,12 \text{ kg A} \\ \quad \quad = 2\,400/2\,550 \times 50 \text{ kg} = 47,06 \text{ kg B} \\ 30 \text{ kg Y} = 150/2\,550 \times 100 \text{ kg} = 5,88 \text{ kg A} \\ \quad \quad = 150/2\,550 \times 50 \text{ kg} = \underline{2,94 \text{ kg B}} \\ \hline 100 \text{ kg A e } 50 \text{ kg B} \end{array}$$

- d) Quantitativo di prodotti compensatori immesso in libera pratica:

180 kg X e 20 kg Y

- e) Quantitativo di merci di esportazione temporanea da prendere in considerazione per stabilire l'importo da detrarre:

$$\begin{array}{r} 180 \text{ kg X} = 180/200 \times 94,12 = 84,71 \text{ kg A} \\ \quad \quad = 180/200 \times 47,06 = 42,35 \text{ kg B} \\ 20 \text{ kg Y} = 20/30 \times 5,88 = 3,92 \text{ kg A} \\ \quad \quad = 20/30 \times 2,94 = \underline{1,96 \text{ kg B}} \\ \hline 88,63 \text{ kg A e } 44,31 \text{ kg B} \end{array}$$

## Interessi compensativi

(Articolo 519)

### Fittizio esempi illustrativi

#### Primo esempio

Delle merci d'importazione vengono vincolate al regime di perfezionamento attivo il 1° luglio 2000. Un'obbligazione doganale sorge per questa merce il 27 marzo 2001. La prima operazione ha avuto luogo in uno Stato membro della «zona euro»

Quale tasso d'interesse si applica in relazione agli interessi compensativi?

Marzo 2001 è il mese in cui è sorta l'obbligazione doganale. Il tasso da applicare è quello che era applicabile due mesi prima del marzo 2001 (vedere l'articolo 519, paragrafo 2, comma 2). È quindi il tasso d'interesse del gennaio 2001 che si applica, cioè il tasso d'interesse a tre mesi applicabile alla «zona euro» pubblicato per il mese in causa nell'allegato statistico del bollettino mensile della Banca centrale europea (consultare ad esempio l'indirizzo Internet della BCE: <http://www.ecb.int>).

Come individuare il tasso d'interesse?

Nella parte «Statistiche», vedere la terza sezione «Mercati finanziari e tassi d'interesse nella zona euro» e, in questa sezione, la colonna 3 della tabella 3.1 «Tassi d'interesse del mercato monetario». Il tasso d'interesse per il mese di gennaio 2001 è del

4,77 %.

**Table 3.1**  
Money market interest rates <sup>1)</sup>  
(percentages per annum)

	Euro area <sup>2)</sup>					United States <sup>3)</sup>	Japan <sup>4)</sup>
	Overnight deposits <sup>1)</sup>	1-month deposits <sup>2)</sup>	3-month deposits <sup>3)</sup>	6-month deposits <sup>4)</sup>	12-month deposits <sup>5)</sup>	3-month deposits <sup>6)</sup>	3-month deposits <sup>7)</sup>
1996	4.04	4.95	4.92	4.89	4.93	5.51	0.57
1997	3.98	4.23	4.24	4.25	4.28	5.76	0.62
1998	3.09	3.84	3.83	3.78	3.77	5.57	0.66
1999	2.74	3.86	2.96	3.06	3.19	5.42	0.22
2000	4.12	4.24	4.40	4.55	4.78	6.53	0.28
2000 Feb.	3.28	3.37	3.54	3.73	4.11	6.10	0.13
Mar.	3.51	3.59	3.75	3.94	4.27	6.20	0.14
Apr.	3.69	3.80	3.93	4.09	4.37	6.31	0.12
May	3.92	4.15	4.35	4.53	4.84	6.75	0.10
June	4.29	4.37	4.50	4.68	4.96	6.79	0.13
July	4.31	4.41	4.58	4.84	5.11	6.73	0.22
Aug.	4.42	4.57	4.78	5.01	5.25	6.69	0.32
Sep.	4.59	4.70	4.85	5.04	5.22	6.67	0.41
Oct.	4.76	4.85	5.04	5.10	5.22	6.78	0.52
Nov.	4.83	4.92	5.09	5.13	5.19	6.75	0.55
Dec.	4.83	4.94	4.93	4.91	4.87	6.54	0.62
Euro area enlargement							
2001 Jan.	4.75	4.81	4.77	4.68	4.58	5.73	0.50
Feb.	4.99	4.80	4.76	4.67	4.59	5.35	0.41
2001 2 Feb.	4.77	4.78	4.72	4.64	4.54	5.40	0.48
9	4.76	4.78	4.73	4.66	4.59	5.41	0.41
16	5.01	4.79	4.75	4.68	4.62	5.41	0.39
23	5.08	4.82	4.81	4.74	4.69	5.30	0.37

#### Secondo esempio

Delle merci d'importazione vengono vincolate al regime di perfezionamento attivo il 1° luglio 2000. Un'obbligazione doganale sorge per questa merce il 27 marzo 2001. La prima operazione ha avuto luogo in uno Stato membro che non fa parte della «zona euro».

Quale tasso d'interesse si applica in relazione agli interessi compensativi?

Marzo 2001 è il mese in cui è sorta l'obbligazione doganale. Il tasso da applicare è quello che era applicabile due mesi prima del marzo 2001 (vedere l'articolo 519, paragrafo 2, comma 2). È quindi il tasso d'interesse del gennaio 2001 che si applica, cioè il tasso d'interesse a tre mesi applicabile agli Stati membri che non fanno parte della «zona euro», pubblicato per il mese in causa nell'allegato statistico del bollettino mensile della BCE.

Come individuare il tasso d'interesse?

Nella parte «Statistiche», vedere l'undicesima sezione «Sviluppi economici e finanziari negli altri Stati membri» e, in questa sezione, la colonna 12 della tabella 11 «Sviluppi economici e finanziari». Il tasso d'interesse per il mese di gennaio 2001 è del

5,34 %.

**Table 11**  
**Economic and financial developments**  
*(annual percentage changes, unless otherwise indicated)*

	HICP	General government deficit (-) or surplus (+) as a % of GDP	General government gross debt as a % of GDP	Long-term government bond yield " as a % per annum	Exchange rate " as national currency per ECU or euro	Current and new capital account as a % of GDP	Unit labour costs "	Real GDP	Industrial production index	Standardised unemployment rate as a % of labour force (s.a.)	Broad money "	3 month interest rate " as a % per annum
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Denmark												
1997	1.9	0.5	61.4	6.25	7.48	0.6	1.9	3.0	5.4	5.6	4.7	3.73
1998	1.3	1.2	55.8	4.94	7.50	-0.9	2.3	2.8	2.3	5.2	4.6	4.27
1999	2.1	2.8	52.6	4.91	7.44	2.2	3.0	2.1	1.9	5.2	4.2	3.44
2000	2.7	-	-	5.64	7.45	-	-	2.6	6.1	4.7	1.9	5.00
1999 Q3	2.3	-	-	5.35	7.44	2.4	3.0	1.7	0.0	5.1	3.4	3.19
Q4	2.8	-	-	5.57	7.44	2.1	-0.6	3.3	4.2	4.9	4.1	3.78
2000 Q1	2.8	-	-	5.79	7.45	1.5	1.9	2.6	3.2	4.8	2.2	3.95
Q2	2.9	-	-	5.67	7.46	1.5	2.6	3.4	7.8	4.6	1.3	4.73
Q3	2.6	-	-	5.69	7.46	2.7	1.6	2.7	8.0	4.7	2.3	5.84
Q4	2.6	-	-	5.42	7.45	-	-	-	5.6	4.8	1.8	5.48
2000 Aug.	2.2	-	-	5.64	7.46	-	-	-	8.9	4.6	2.5	5.66
Sep.	2.7	-	-	5.66	7.46	-	-	-	8.7	4.8	4.0	6.10
Oct.	2.8	-	-	5.57	7.45	-	-	-	5.2	4.9	2.6	5.55
Nov.	2.7	-	-	5.49	7.46	-	-	-	1.7	4.9	0.7	5.50
Dec.	2.3	-	-	5.20	7.46	-	-	-	10.5	4.7	2.0	5.38
2001 Jan.	2.3	-	-	5.09	7.46	-	-	-	-	-	-	5.34
Feb.	-	-	-	5.06	7.46	-	-	-	-	-	-	5.27
Sweden												
1997	1.8	-2.0	75.0	6.62	8.65	-	0.6	2.1	7.0	9.9	4.2	4.43

## Eventuali metodi per calcolare gli interessi compensativi in caso di globalizzazione dei termini di appuramento

### INTRODUZIONE

Per compensare il vantaggio finanziario ingiustificato risultante dalla posticipazione dell'obbligazione doganale in occasione dell'immissione in libera pratica di merci vincolate al regime del perfezionamento attivo (prodotti compensatori o merci tal quali), si applicano interessi compensativi.

È importante segnalare che il regime di perfezionamento attivo prevede anche la possibilità di globalizzare i termini di riesportazione, ossia i termini entro i quali le merci vincolate a questo regime devono avere ricevuto una destinazione autorizzata che appura il regime, al fine di semplificare la gestione e di ridurre i costi amministrativi legati a questo regime.

La regolamentazione comunitaria prevede, ad esempio, la possibilità di globalizzazione mensile o trimestrale dei termini di riesportazione, come illustrato in appresso.

In caso di globalizzazione mensile, tutti i termini di riesportazione che cominciano in un dato mese scadono l'ultimo giorno del mese civile nel corso del quale scadrebbe il termine di riesportazione relativo all'ultimo vincolo al regime effettuato nel mese considerato.

In caso di globalizzazione trimestrale, tutti i termini di riesportazione che cominciano in un dato trimestre scadono l'ultimo giorno del trimestre nel corso del quale scadrebbe il termine di riesportazione relativo all'ultimo vincolo al regime effettuato nel trimestre considerato.

Inoltre è opportuno sottolineare che, per le stesse ragioni, il regolamento summenzionato prevede anche la possibilità di globalizzare l'immissione in libera pratica delle merci vincolate al regime.

Quando una siffatta autorizzazione globale di immissione in libera pratica è stata rilasciata, le merci d'importazione possono essere immesse sul mercato comunitario sotto forma di prodotti compensatori o di merci tal quali sebbene al momento dell'immissione sul mercato non siano state espletate formalità d'immissione in libera pratica.

In compenso, le merci d'importazione, sia sotto forma di prodotti compensatori, sia sotto forma di merci tal quali, che sono oggetto di un'autorizzazione globale di immissione in libera pratica e alle quali alla scadenza del termine d'appuramento fissato non è stata attribuita alcuna destinazione doganale (nel caso in oggetto, un termine di riesportazione globalizzato) sono considerate come immesse in libera pratica; inoltre la dichiarazione di immissione in libera pratica è considerata depositata e accettata e lo svincolo è considerato come effettuato al momento dell'appuramento del regime.

Infine, la regolamentazione comunitaria prevede che, quando le merci d'importazione sono state vincolate al regime ai fini di una stessa autorizzazione ma sotto la copertura di più dichiarazioni, i prodotti compensatori o le merci tal quali ai quali è attribuita una delle destinazioni che appurano il regime, sono considerati come ottenuti a partire dalle merci importate, vincolate al regime, coperte delle dichiarazioni più vecchie (sistema Fifo: first in, first out).

Dato che tutte queste disposizioni possono esercitare un'influenza sull'importo degli interessi compensativi da riscuotere e che, per evitare distorsioni della concorrenza, il diritto comunitario deve essere applicato in modo uniforme in tutti gli Stati membri, la Commissione ritiene opportuno fare pubblicare gli esempi seguenti di calcolo degli interessi compensativi in caso di globalizzazione.

PRIMO ESEMPIO

### **Regime di perfezionamento attivo (sistema della sospensione)**

#### **1. DATI DI RIFERIMENTO DELL'ESEMPIO**

1.1. Globalizzazione trimestrale

1.2. Autorizzazione al perfezionamento attivo, sistema della sospensione in Belgio:

— quantità delle merci d'importazione (prodotto A): 1 000 kg,

— valore delle merci d'importazione: 100 000 EUR (aliquota del dazio all'importazione: 5 % ad valorem),

— tasso di rendimento: 90 % di prodotti compensatori principali senza ottenimento di prodotti compensatori secondari.

1.3. È stata rilasciata un'autorizzazione globale di immissione in libera pratica.

1.4. Le merci d'importazione, sia tal quali, sia sotto forma di prodotti compensatori, sono immesse sul mercato comunitario.

- 1.5. Il termine di riesportazione è di tre mesi.
- 1.6. Tasso di interesse applicabile: 9,36 %.
- 1.7. Vincolo al regime per 1 000 kg di prodotto A alle date seguenti:

1° luglio:	200 kg
15 luglio:	100 kg
31 luglio:	100 kg
1° agosto:	100 kg
15 agosto:	100 kg
31 agosto:	100 kg
1° settembre:	200 kg
30 settembre:	100 kg

- 1.8. Prodotti compensatori principali ottenuti (prodotto B): 900 kg.

## 2. ESEMPIO

- 2.1. Per tutte queste operazioni, il termine per l'appuramento è al 31 dicembre; presentazione del conto di appuramento, al più tardi il 30 gennaio.

Gli elementi di tassazione, per quanto concerne le merci o i prodotti in questione, sono stabiliti sulla base dell'articolo 121 del codice. La data da prendere in considerazione è il 31 dicembre.

- 2.2. In occasione della presentazione del conto di appuramento, il titolare presenta soltanto delle dichiarazioni d'esportazione per 600 kg di prodotti compensatori principali ottenuti (prodotto B); il resto, cioè 300 kg, è considerato come immesso in libera pratica.

## 3. CALCOLI DA EFFETTUARE

- 3.1. Obbligazione doganale sorta per 300 kg di prodotto B

- 3.2. Quantità di merci d'importazione corrispondente alla quantità di B per cui è sorta l'obbligazione doganale:

$$\frac{300}{900} \times 1\,000 \text{ kg} = 333,33 \text{ kg A}$$

- 3.3. Valore delle merci d'importazione corrispondente alla quantità di B per cui è sorta un'obbligazione doganale:

$$\frac{333,33 \text{ kg} \times 100\,000 \text{ EUR}}{1\,000} = 33\,333 \text{ EUR}$$

- 3.4. Importo totale dei dazi da pagare:

$$\frac{33\,333 \times 5}{100} = 1\,666,65 \text{ EUR}$$

- 3.5. Interessi compensativi:

- 3.5.1. quantità di A che può essere considerata appurata senza pagamento di dazi doganali:

$$1\,000 \text{ kg} - 333,33 \text{ kg} = 666,67 \text{ kg}$$

3.5.2. possono quindi essere considerati appurati i vincoli al regime effettuati dal 1° luglio al 15 agosto, e quello del 31 agosto limitatamente a 66,67 kg

3.5.3. quantità e periodi da considerare per il calcolo degli interessi compensativi:

33,33 kg - 4 mesi (1° settembre-31 dicembre)

300,00 kg - 3 mesi (1° ottobre-31 dicembre)

333,33 kg

3.5.4. Calcoli:

3.5.4.1. dazi all'importazione:

$$\frac{33,33 \times 100\,000 \times 5}{1\,000 \times 100} = 166,65 \text{ EUR}$$

$$\frac{300 \times 100\,000 \times 5}{1\,000 \times 100} = 1\,500 \text{ EUR}$$

Importo totale dei dazi = 1 666,65 EUR.

3.5.4.2. Interessi compensativi:

$$\frac{166,65 \times 4 \times 9,36}{12 \times 100} = 5,2 \text{ EUR}$$

$$\frac{1\,500 \times 3 \times 9,36}{12 \times 100} = 35,1 \text{ EUR}$$

Importo totale degli interessi = 40,3 EUR.

SECONDO ESEMPIO

**Regime del perfezionamento attivo (sistema del rimborso) per merci vincolate al regime di perfezionamento attivo (sistema della sospensione)**

**1. DATI DI RIFERIMENTO DELL'ESEMPIO**

1.1. Globalizzazione mensile

1.2. Autorizzazione al perfezionamento attivo (sistema del rimborso) rilasciata in Francia:

— quantità delle merci d'importazione (prodotto B): 5 000 kg,

— valore delle merci d'importazione: 50 000 EUR (aliquota del dazio all'importazione: 9 % ad valorem)

— Tasso di rendimento:

80 % di prodotti compensatori principali

10 % di prodotti compensatori secondari

1.3. Il termine di appuramento è di tre mesi.

1.4. Tasso di interesse applicabile: tasso dello Stato membro dove la prima operazione (con il sistema della sospensione) ha avuto luogo, ad esempio, il tasso del Regno Unito (14,51 %).

- 1.5. Caratteristiche dell'autorizzazione al perfezionamento attivo, sistema della sospensione, precedentemente rilasciata nel Regno Unito:
- 1.5.1. quantità delle merci d'importazione (prodotto A): 15 000 kg
- 1.5.2. valore delle merci d'importazione: 45 000 EUR (aliquota del dazio all'importazione: 6 % ad valorem)
- 1.5.3. tasso di rendimento: 50 % di prodotti compensatori principali senza ottenimento di prodotti compensatori secondari
- 1.5.4. vincoli al regime per 15 000 kg di A:
- |            |          |
|------------|----------|
| 1° luglio: | 5 000 kg |
| 15 luglio: | 5 000 kg |
| 31 luglio: | 5 000 kg |
- 1.5.5. Globalizzazione mensile
- 1.5.6. Autorizzazione globale di immissione in libera pratica
- 1.5.7. Le merci d'importazione, sia tal quali, sia sotto forma di prodotti compensatori, sono immesse sul mercato comunitario.
- 1.5.8. Il termine di riesportazione è di tre mesi.
- 1.6. Prodotti compensatori B ottenuti utilizzando l'autorizzazione al perfezionamento attivo, sistema della sospensione, nel Regno Unito: 7 500 kg B.
- 1.7. Vincolo al regime del PA, sistema del rimborso, in Francia:
- |               |            |
|---------------|------------|
| 1° settembre: | 2 000 kg B |
| 30 settembre: | 3 000 kg B |
2. **FORMALITÀ PER IL VINCOLO AL REGIME DEL PERFEZIONAMENTO ATTIVO, SISTEMA DEL RIMBORSO, IN FRANCIA**
- 2.1. Convalida di 2 dichiarazioni IM 4, codice per la casella 37 n. 4151, il 1° e il 30 settembre.
- 2.2. Invio dalla dogana francese alla dogana britannica di 2 bollettini INF 1 (cfr. punto 3.2 in appresso).
3. **FORMALITÀ NEL REGNO UNITO**
- 3.1. Tre vincoli al regime in luglio sono globalizzati nel Regno Unito.

Per tutte queste operazioni, il termine di riesportazione scade il 31 ottobre; presentazione del conto di appuramento al più tardi il 30 novembre.

Gli elementi di tassazione, per quanto concerne le merci o i prodotti in questione, sono stabiliti sulla base dell'articolo 121 del codice. La data da prendere in considerazione è il 31 ottobre.

3.2. Calcoli da effettuare al ricevimento del bollettino d'informazione:

3.2.1. Obbligazione doganale sorta per 2 000 e 3 000 kg di prodotto B.

3.2.2. Quantità di merci d'importazione corrispondente alla quantità di B per cui è sorta l'obbligazione doganale:

$$\frac{2\,000 \times 15\,000 \text{ kg}}{7\,500} = 4\,000 \text{ kg A}$$

e

$$\frac{3\,000 \times 15\,000 \text{ kg}}{7\,500} = 6\,000 \text{ kg A}$$

3.2.3. Valore delle merci d'importazione corrispondente alla quantità di B per la quale è sorta un'obbligazione doganale:

$$\frac{4\,000 \times 45\,000}{15\,000 \text{ kg}} = 12\,000 \text{ EUR}$$

$$\frac{6\,000 \times 45\,000}{15\,000 \text{ kg}} = 18\,000 \text{ EUR}$$

3.2.4. Importo totale dei dazi da pagare:

$$\frac{12\,000 \times 6}{100} = 720 \text{ EUR}$$

$$\frac{18\,000 \times 6}{100} = 1\,080 \text{ EUR}$$

3.2.5. Interessi compensativi:

quantità e periodi da considerare per il calcolo degli interessi compensativi:

2 000 kg - 2 mesi (1° agosto-30 settembre)

e

3 000 kg - 2 mesi (1° agosto-30 settembre)

3.2.6. Importo degli interessi compensativi:

dazi all'importazione × periodo considerato × % di interessi compensativi:

$$\frac{720 \text{ EUR} \times 2 \times 14,51}{12 \times 100} = 17,41 \text{ EUR}$$

$$\frac{1\,080 \text{ EUR} \times 2 \times 14,51}{12 \times 100} = 26,12 \text{ EUR}$$

3.2.7. Importi da comunicare alle autorità francesi:

Primo INF 1: casella 9a: 720 EUR

casella 9b: 17,41 EUR

Secondo INF1: casella 9a: 1 080 EUR

casella 9b: 26,12 EUR

#### 4. FORMALITÀ IN FRANCIA

In seguito al ricevimento della notifica degli importi di cui al punto 3.2.7, la dogana francese riscuote, da un lato, i dazi all'importazione e, dall'altro, gli interessi compensativi.

#### 5. FORMALITÀ PER L'APPURAMENTO DEL REGIME DEL PERFEZIONAMENTO ATTIVO (SISTEMA DELLA SOSPENSIONE) NEL REGNO UNITO

Alla presentazione del conto di quadratura (30 novembre), il titolare esibisce solamente delle dichiarazioni. In particolare, esibisce le dichiarazioni di spedizione in T1 verso la Francia per 5 000 kg di prodotti compensatori principali ottenuti (prodotto B); il resto, ossia 2 500 kg, è considerato come immesso in libera pratica.

5.1. Di conseguenza, nel Regno Unito è sorta un'obbligazione doganale per 2 500 kg B.

5.2. Quantità di merci d'importazione corrispondente alla quantità di B per la quale è sorta l'obbligazione doganale:

$$\frac{2\,500 \times 15\,000 \text{ kg}}{7\,500} = 5\,000 \text{ kg A}$$

5.3. Valore delle merci d'importazione corrispondente alla quantità di B per cui è sorta un'obbligazione doganale:

$$\frac{5\,000 \times 45\,000 \text{ EUR}}{15\,000 \text{ kg}} = 15\,000 \text{ EUR}$$

5.4. Importo totale dei dazi da pagare:

$$\frac{15\,000 \times 6}{100} = 900$$

5.5. Interessi compensativi:

5.5.1. quantità di A che può essere considerata appurata:

$$15\,000 \text{ kg} - 5\,000 \text{ kg} = 10\,000 \text{ kg A (= spedizioni T1 «PA» verso la Francia)}$$

5.5.2. possono quindi essere considerati appurati i vincoli al regime effettuati il 1° luglio e il 15 luglio.

5.5.3. Quantità e periodi da considerare per il calcolo degli interessi compensativi:

$$5\,000 \text{ kg} - 3 \text{ mesi (1° agosto-31 ottobre)}$$

5.5.4. Importo degli interessi compensativi:

dazi all'importazione × periodo × tasso di interesse:

$$900 \times \frac{3}{12} \times \frac{14,51}{100} = 32,65 \text{ EUR}$$

#### 6. ULTERIORI FORMALITÀ IN FRANCIA

6.1. Il titolare presenta una domanda di rimborso con due dichiarazioni d'esportazione per i 3 000 kg di prodotto compensatore C ottenuto.

Calcoli da effettuare:

6.2. Chiave quantitativa (merci d'importazione)

a) merci d'importazione: 5 000 kg B

b) prodotti ottenuti:

— 4 000 kg C, contenenti	4 000 kg B
— 500 kg D, contenenti	500 kg B
totale	<u>4 500 kg B</u>

c) base di ripartizione in kg B:

$$C: \frac{4\,000}{4\,500} \times 5\,000 = 4\,444,44 \text{ kg B}$$

$$D: \frac{500}{4\,500} \times 5\,000 = \frac{555,56 \text{ kg B}}{5\,000 \text{ kg B}}$$

d) quantità di prodotti compensatori per i quali i pertinenti dazi all'importazione non sono suscettibili di essere rimborsati:

1 000 kg C e 500 kg D

e) quantità di merci d'importazione B corrispondenti a 1 000 kg C:

$$\frac{1\,000}{4\,000} \times 4\,444,44 \text{ kg} = 1\,111,11 \text{ kg B}$$

f) quantità di merci d'importazione B corrispondenti a 500 kg D:

*Prima ipotesi:* il prodotto D viene tassato conformemente all'articolo 122 del codice

Il dazio all'importazione «proprio» del prodotto D viene applicato esclusivamente alla parte di prodotto D che corrisponde proporzionalmente alla parte esportata degli altri prodotti compensatori (ossia quelli non ripresi sull'elenco).

— Quantità di prodotti esportati in kg B:

$$\frac{3\,000}{4\,000} \times 4\,444,44 \text{ kg} = 3\,333,33 \text{ kg B}$$

— proporzione esportata:

$$3\,333,33 / (5\,000 - 555,6) \times 100 \% = 75 \%$$

— tassabile conformemente all'articolo 122:

$$75 \% \times 500 \text{ kg D} = 375 \text{ kg D}$$

— tassabile conformemente all'articolo 121:

$$500 \text{ kg} - 375 \text{ kg} = 125 \text{ kg D}$$

— quantità di merci d'importazione B che corrispondono alla quantità di D ai fini dell'applicazione dell'articolo 121:

$$125 \text{ kg D} \times \frac{555,56 \text{ kg B}}{500 \text{ kg D}} = 138,89 \text{ kg B}$$

— conclusioni:

i) tassazione articolo 122 del codice da applicare per 375 kg D

ii) tassazione articolo 121 del codice da applicare per 138,89 kg B

iii) nessun rimborso per 1 111, 11 kg B + 138,89 kg B = 1 250 kg B.

*Seconda ipotesi:* il prodotto D non può beneficiare della tassazione di cui all'articolo 122:

nessun rimborso per 1 111, 11 kg B + 555,56 kg B = 1 666,67 kg B.

6.3. Rimborso dei dazi all'importazione:

*Prima ipotesi:* il prodotto D può beneficiare dell'applicazione dell'articolo 122 del codice

a) nessun rimborso per 1 111,11 kg B + 138,89 kg B = 1 250 kg B

b) dazi pagati in occasione del vincolo dei 5 000 kg B al regime: 720 EUR + 1 080 EUR = 1 800 EUR

c) proporzione rimborsabile:

$$5\,000\text{ kg} - 1\,250\text{ kg} = 3\,750\text{ kg}$$

d) rimborso di:

$$\frac{1\,800\text{ EUR} \times 3\,750\text{ kg}}{5\,000\text{ kg}} = 1\,350\text{ EUR}$$

*Seconda ipotesi:* il prodotto D non può beneficiare della tassazione di cui all'articolo 122 del codice

a) nessun rimborso per 1 111,11 kg B + 555,56 kg B = 1 666,67 kg B

b) dazi pagati in occasione del vincolo dei 5 000 kg B al regime: 720 EUR + 1 080 EUR = 1 800 EUR

c) proporzione rimborsabile: 5 000 kg B - 1 666,67 kg B = 3 333,33 kg B

d) rimborso dei dazi all'importazione per l'importo di:

$$\frac{1\,800\text{ EUR} \times 3\,333,33\text{ kg}}{5\,000\text{ kg B}} = 1\,200\text{ EUR}$$

6.4. Calcoli da effettuare (interessi compensativi riscossi in occasione del vincolo il regime: 17,41 EUR + 26,12 EUR = 43,53 EUR):

*Prima ipotesi:* il prodotto D può beneficiare della tassazione di cui all'articolo 122: rimborso degli interessi compensativi per l'importo di:

$$\frac{43,53\text{ EUR} \times 3\,750\text{ kg B}}{5\,000\text{ kg B}} = 32,65\text{ EUR}$$

*Seconda ipotesi:* il prodotto D non può beneficiare della tassazione di cui all'articolo 122: rimborso degli interessi compensativi per l'importo di:

$$\frac{43,53\text{ EUR} \times 3\,333,33\text{ kg B}}{5\,000\text{ kg B}} = 29,02\text{ EUR}$$

## Eventuali metodi d'applicazione degli interessi compensativi in caso di perfezionamento fuori della Comunità

(Articolo 123 del codice)

### I. INTRODUZIONE

Per compensare il vantaggio finanziario ingiustificato risultante dalla posticipazione dell'obbligazione doganale in occasione dell'immissione in libera pratica di merci vincolate al regime del perfezionamento attivo (prodotti compensatori o merci tal quali), si applicano interessi compensativi sull'importo dei dazi all'importazione dovuti.

Per garantire un'applicazione uniforme delle disposizioni previste, sono stati preparati alcuni esempi di calcoli pertinenti a detta regolamentazione, relativi al campo d'applicazione e agli importi applicabili in caso di globalizzazione dei termini.

Per calcolare l'importo corretto degli interessi compensativi esigibili, sono necessari tre elementi:

- l'importo dei dazi all'importazione,
- il tasso di interesse da prendere in considerazione,
- il periodo al quale si applicano gli interessi.

Qualora siano pagabili interessi, si ricorda che il tasso da applicare è quello dello Stato membro dove l'operazione di trasformazione o la prima di queste operazioni ha avuto luogo.

Gli interessi compensativi sono dovuti per il periodo intercorrente tra il primo giorno del mese che segue la data del vincolo al regime delle merci d'importazione per le quali l'appuramento ha avuto luogo e l'ultimo giorno del mese durante il quale sorge l'obbligazione doganale. Gli interessi sono calcolati per mensilità, con un minimo di un mese.

Dato che queste disposizioni esercitano un'influenza sull'importo degli interessi compensativi da pagare e per evitare distorsioni della concorrenza, è opportuno pubblicare i diversi casi possibili e la loro influenza sull'importo degli interessi eventualmente dovuti.

Vengono quindi illustrati, in appresso, i vari casi che possono verificarsi. Per rendere il testo più chiaro, questi casi sono accompagnati da esempi pratici che indicano il tasso degli interessi compensativi eventualmente applicabili e il periodo da considerare al fine del calcolo degli interessi.

In conclusione, è bene ricordare che è stata operata una distinzione tra i due sistemi possibili, cioè, da un lato, il sistema della sospensione (i dazi all'importazione sono stati soltanto sospesi) e, dall'altro, il sistema del rimborso (nel qual caso i dazi sono stati effettivamente pagati in occasione del vincolo al regime).

### II. CASI POSSIBILI

*Caso n. 1: Merci vincolate al regime di perfezionamento attivo, sistema del rimborso, sono esportate temporaneamente per operazioni di perfezionamento complementari e i prodotti reimportati sono immediatamente immessi in libera pratica (senza un nuovo vincolo al regime di perfezionamento attivo).*

I dazi all'importazione applicabili sono dovuti conformemente alle norme sulla tassazione differenziale previste nel regime di perfezionamento passivo.

Poiché i dazi all'importazione relativi alle merci d'importazione sono stati pagati in occasione del vincolo di dette merci al regime di perfezionamento attivo, non ci sono vantaggi finanziari ingiustificati risultanti dalla posticipazione della data d'inizio dell'obbligazione doganale, e non vi sono quindi interessi compensativi da riscuotere.

Poiché il regime non può essere appurato per le quantità temporaneamente esportate, l'operatore non ha la possibilità di chiedere un rimborso per i dazi all'importazione pagati in occasione del vincolo al regime.

#### *Esempio*

- 1) 15 gennaio: vincolo al regime di perfezionamento attivo, sistema del rimborso, di filati di cotone, con termine di riesportazione pari a un anno.
- 2) 15 giugno: esportazione del tessuto di cotone per operazioni di perfezionamento complementare.
- 3) 15 ottobre: reimportazione con immissione in libera pratica del prodotto finale ottenuto (capi di abbigliamento in cotone).

#### *Conclusioni*

- 1) I dazi all'importazione applicabili il 15 ottobre sono quelli previsti dalle norme concernenti il regime di perfezionamento passivo.
- 2) Non ci sono stati vantaggi finanziari ingiustificati a favore del titolare e non vengono quindi riscossi interessi compensativi all'immissione in libera pratica, il 15 ottobre.

*Caso n. 2: Le stesse merci vincolate al regime di perfezionamento attivo, sistema del rimborso, e i prodotti reimportati a seguito di operazioni di perfezionamento complementari al di fuori del territorio doganale della Comunità, sono nuovamente vincolate al regime del perfezionamento attivo, sistema del rimborso.*

In questo caso, i dazi all'importazione applicabili ai sensi del regime del perfezionamento passivo sono pagabili in occasione del nuovo vincolo al regime di perfezionamento attivo, sistema del rimborso, e non si applicano interessi compensativi.

In caso di un'ulteriore esportazione dei prodotti compensatori ottenuti, la domanda di rimborso deve tenere conto di entrambi i pagamenti effettuati.

#### *Esempio*

- 1) 15 gennaio: vincolo al regime del perfezionamento attivo, sistema del rimborso, di filati di cotone (termine per la riesportazione: un anno).
- 2) 15 giugno: esportazione del tessuto di cotone per operazioni di perfezionamento complementare.
- 3) 15 ottobre: reimportazione con nuovo vincolo al regime del perfezionamento attivo, sistema del rimborso, di tessuto di cotone stampato e tinto.
- 4) 15 dicembre: esportazione di una parte della quantità totale del prodotto finale ottenuto (capi di abbigliamento in cotone).

#### *Conclusioni*

- 1) I dazi all'importazione applicabili il 15 ottobre sono quelli previsti dalle norme concernenti il regime di perfezionamento passivo.
- 2) Il titolare può chiedere il rimborso dei dazi all'importazione pagati il 15 gennaio e il 15 ottobre (importi che corrispondono alla parte di filati e di tessuto incorporata nei capi di abbigliamento esportati) per la parte esportata il 15 dicembre.
- 3) Per la parte venduta all'interno della Comunità non è possibile alcun rimborso. Non essendovi stati vantaggi finanziari ingiustificati, non saranno neanche riscossi interessi compensativi.

Caso n. 3: *Le stesse merci vengono vincolate al regime del perfezionamento attivo, sistema del rimborso, e i prodotti, reimportati a seguito di operazioni complementari al di fuori del territorio doganale della Comunità, sono nuovamente vincolati al regime del perfezionamento attivo, questa volta con il sistema della sospensione.*

Poiché il regime del perfezionamento attivo, sistema del rimborso, può essere appurato mediante vincolo al regime del perfezionamento attivo, sistema della sospensione, il titolare può chiedere il rimborso dei dazi all'importazione pagati in occasione del vincolo a detto regime, sistema del rimborso.

In questo caso, l'importo dei dazi all'importazione sospesi in occasione del vincolo al regime della sospensione è determinato ai sensi dell'articolo 123 del codice.

Qualora questi prodotti venissero infine immessi in libera pratica, il periodo da considerare per l'applicazione di interessi compensativi va dal primo giorno del mese che segue quello dell'effettivo vincolo al regime del perfezionamento attivo, sistema della sospensione (nella fattispecie, la loro reimportazione a seguito del perfezionamento complementare) fino all'ultimo giorno del mese durante il quale è sorta l'obbligazione doganale.

*In altri termini, non occorre tenere conto del periodo precedente (il periodo sotto il regime del perfezionamento attivo, sistema del rimborso, e il soggiorno al di fuori della Comunità).*

#### Esempio

- 1) 15 gennaio: vincolo al regime del perfezionamento attivo, sistema del rimborso, di filati di cotone, in Francia (termine di riesportazione: dodici mesi).
- 2) 15 giugno: esportazione del tessuto di cotone per operazioni di perfezionamento complementare.
- 3) 15 ottobre: reimportazione con nuovo vincolo, nel Regno Unito, al regime del perfezionamento attivo, sistema della sospensione, di tessuto di cotone stampato e tinto (termine di riesportazione: tre mesi).
- 4) 15 dicembre: esportazione di una parte della quantità totale del prodotto finale ottenuto (capi di abbigliamento in cotone).
- 5) 15 gennaio: immissione in libera pratica dei capi di abbigliamento non riesportati.
- 6) 14 febbraio: presentazione di un conto di appuramento.

#### Conclusioni

- 1) I dazi all'importazione pagati il 15 gennaio in occasione del vincolo al regime di perfezionamento attivo, sistema del rimborso, possono essere oggetto di una domanda di rimborso a seguito del vincolo al regime del perfezionamento attivo, sistema della sospensione, effettuato il 15 ottobre.
- 2) In occasione del secondo vincolo (sistema della sospensione), l'articolo 123 del codice si applica all'importo dei dazi all'importazione da sospendere.
- 3) Il sistema della sospensione può essere appurato per le merci incorporate nei capi di abbigliamento esportati.
- 4) La vendita all'interno della Comunità di una parte dei capi di abbigliamento ottenuti fa sorgere un'obbligazione doganale. Di conseguenza, si applicano non soltanto i dazi all'importazione ma anche gli interessi compensativi.

- 5) In seguito all'immissione in libera pratica, il 15 gennaio dell'anno successivo, di parte dei capi d'abbigliamento ottenuti, l'aliquota da applicare è quello dello Stato membro dove le merci sono state vincolate al sistema della sospensione (Regno Unito).

Per quanto riguarda il periodo per il quale sono dovuti interessi, si noti che non vi è stato alcun vantaggio finanziario ingiustificato prima della data di vincolo al sistema della sospensione. Il periodo soggetto al pagamento di interessi va quindi dal 1° novembre al il 31 dell'anno successivo, ossia tre mesi di calendario.

*Caso n. 4: Le merci vengono vincolate al regime di perfezionamento attivo, sistema della sospensione, e quindi esportate temporaneamente per operazioni di perfezionamento complementare e i prodotti reimportati sono immediatamente immessi in libera pratica (senza un nuovo vincolo al regime di perfezionamento attivo).*

L'immissione in libera pratica dei prodotti ottenuti a seguito delle operazioni di perfezionamento complementari fa sorgere un'obbligazione doganale. Di conseguenza, si applicano non soltanto i dazi all'importazione ma anche gli interessi compensativi.

Il tasso di interesse è quello dello Stato membro di vincolo al regime. Il periodo da prendere in considerazione per l'applicazione degli interessi compensativi deve comprendere, oltre al periodo di permanenza sotto il sistema della sospensione, anche il periodo durante il quale i prodotti o le merci si trovavano al di fuori del territorio doganale della Comunità per essere sottoposti alle operazioni complementari.

*Nel caso in oggetto, il periodo durante il quale le merci si trovavano al di fuori del territorio doganale della Comunità deve essere compreso nel periodo soggetto ad interessi.*

#### *Esempio*

- 1) 15 gennaio: vincolo al regime del perfezionamento attivo, sistema della sospensione, di filati di cotone, in Francia (termine ultimo per l'esportazione: un anno).
- 2) 15 giugno: esportazione del tessuto di cotone per operazioni di perfezionamento complementare.
- 3) 15 ottobre: reimportazione con immissione in libera pratica di capi di abbigliamento nel Regno Unito.

#### *Conclusioni*

- 1) L'importo dei dazi all'importazione applicabile all'immissione in libera pratica (15 ottobre) è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 123 del codice.
- 2) Sono applicabili interessi compensativi. L'aliquota da prendere in considerazione è quella della Francia. Il periodo per il quale sono dovuti interessi va dal 1° febbraio al 31 ottobre, ossia nove mesi.

*Caso n. 5: Le stesse merci vengono vincolate al regime del perfezionamento attivo, sistema della sospensione e quindi esportate temporaneamente per operazioni di perfezionamento complementare e i prodotti reimportati sono nuovamente vincolati al regime di perfezionamento attivo, sistema della sospensione.*

In questo caso, i dazi relativi all'operazione di perfezionamento complementare vengono nuovamente sospesi quando le merci vengono vincolate mediante il sistema della sospensione.

Qualora il regime venga appurato mediante immissione in libera pratica dei prodotti finiti, il tasso degli interessi compensativi da prendere in considerazione è determinato nel modo normale. Gli interessi si applicano per il periodo compreso tra il primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo il primo vincolo al regime e l'ultimo giorno del mese in cui è sorta l'obbligazione doganale.

*In questo caso, gli interessi compensativi si applicano anche al periodo durante il quale le merci esportate venivano sottoposte ad un perfezionamento complementare.*

*Esempio*

- 1) 15 gennaio: vincolo al regime del perfezionamento attivo, sistema della sospensione, di filati di cotone, in Francia (termine ultimo per la riesportazione: dodici mesi)
- 2) 15 giugno: esportazione del tessuto di cotone per operazioni di perfezionamento complementare
- 3) 15 ottobre: reimportazione con nuovo vincolo, nel Regno Unito, al regime del perfezionamento attivo, sistema della sospensione, del tessuto di cotone stampato e tinto (termine per la riesportazione: tre mesi)
- 4) 15 dicembre: esportazione di una parte della quantità totale del prodotto finale ottenuto (capi di abbigliamento in cotone)
- 5) 15 gennaio: immissione in libera pratica dei rimanenti capi di abbigliamento ottenuti
- 6) 14 febbraio: presentazione di un conto di appuramento.

*Conclusioni*

- 1) In occasione del secondo vincolo (sistema della sospensione) del 15 ottobre, l'articolo 123 del codice si applica all'importo dei dazi all'importazione da sospendere.
- 2) Il sistema della sospensione può essere appurato per le merci incorporate nei capi di abbigliamento esportati.
- 3) La vendita all'interno della Comunità di una parte dei capi di abbigliamento ottenuti fa sorgere un'obbligazione doganale.

Di conseguenza, si applicano non soltanto i dazi all'importazione ma anche gli interessi compensativi. Poiché una parte dei capi di abbigliamento è stata immessa in libera pratica il 15 gennaio dell'anno successivo, il tasso di interesse da utilizzare è quello della Francia applicabile alla summenzionata data.

Il periodo per il quale sono dovuti interessi va dal 1° febbraio al 31 gennaio, ossia dodici mesi.

*Caso n. 6: Le stesse merci vengono vincolate al regime del perfezionamento attivo, sistema della sospensione e quindi esportate temporaneamente per operazioni di perfezionamento complementare. I prodotti reimportati sono nuovamente vincolati al regime di perfezionamento attivo, questa volta secondo il sistema del rimborso.*

Al momento del vincolo al sistema del rimborso si pagano i dazi all'importazione e gli interessi compensatori.

I dazi all'importazione dovuti sono calcolati conformemente alle norme previste all'articolo 123 del codice.

Gli interessi si applicano per il periodo compreso tra il primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo il primo vincolo al regime e l'ultimo giorno del mese in cui è avvenuto il vincolo al sistema del rimborso.

*Gli interessi compensatori sono quindi dovuti anche per il periodo in cui le merci si trovavano al di fuori del territorio doganale comunitario per trasformazione complementare.*

Si noti che gli interessi compensativi possono essere rimborsati, insieme al dazio all'importazione, in occasione dell'appuramento definitivo del sistema del rimborso, ossia all'atto dell'esportazione dei prodotti compensatori.

*Esempio*

- 1) 15 gennaio: vincolo al regime del perfezionamento attivo, sistema della sospensione, di filati di cotone, in Francia (termine ultimo per la riesportazione: dodici mesi)
- 2) 15 giugno: esportazione del tessuto di cotone per operazioni di perfezionamento complementare
- 3) 15 ottobre: reimportazione con nuovo vincolo, nel Regno Unito, al regime del perfezionamento attivo, sistema del rimborso, del tessuto di cotone stampato e tinto (termine ultimo per la riesportazione: tre mesi)
- 4) 15 dicembre: esportazione di una parte della quantità totale del prodotto finale ottenuto (capi di abbigliamento in cotone).

*Conclusioni*

- 1) In occasione del vincolo al sistema del rimborso, il 15 ottobre, viene effettuata un'immissione in libera pratica. Detta immissione in libera pratica dà luogo, da un lato, al pagamento dei dazi all'importazione (importo determinato ai sensi dell'articolo 123 del codice) e, dall'altro, all'applicazione degli interessi compensativi.

Il tasso di interesse da prendere in considerazione è quello della Francia applicabile al momento dell'immissione in libera pratica.

Il periodo per il quale sono dovuti interessi va dal 1° febbraio al 31 ottobre, ossia nove mesi.

- 2) L'esportazione di una parte dei capi di abbigliamento, il 15 dicembre, dà la possibilità di ottenere il rimborso parziale dei dazi all'importazione e degli interessi compensativi pagati in occasione del vincolo al sistema del rimborso. A tal fine, la domanda di rimborso deve essere presentata entro sei mesi a decorrere dalla data d'esportazione.

## CAPITOLO 2

**DEPOSITO DOGANALE*****Manipolazioni usuali***

(Articolo 531)

**Miscuglio di oli d'oliva**

Il miscuglio di oli d'oliva può essere effettuato in applicazione e nei limiti delle operazioni che figurano nell'allegato 72 il quale stabilisce l'elenco delle manipolazioni usuali che possono essere effettuate nel quadro del regime del deposito doganale.

Il punto 12 dell'allegato 72 permette l'aggiunta di una quantità limitata di prodotto a merci la cui natura originale deve essere preservata. In questo caso, solo i prodotti aggiunti potrebbero essere classificati sotto un altro codice NC a otto cifre (ad esempio sotto il numero di codice NC della merce principale alla quale sono stati aggiunti).

Per quanto riguarda l'olio d'oliva, potrebbe quindi essere possibile nel caso di aggiunta di una piccola quantità di olio d'oliva vergine del codice NC 1509 10 10 o 1509 10 90 ad olio d'oliva raffinato del codice NC 1509 90 00 sarebbe quindi possibile nella misura in cui le sue caratteristiche chimiche e, di conseguenza, la sua classificazione tariffaria non cambino. Lo stesso principio si applica all'aggiunta d'olio d'oliva delle voci 1509 o 1510 a olio d'oliva classificato al codice NC 1510 00 90.

Per quanto riguarda le manipolazioni usuali considerate al punto 14 dell'allegato 72, solo gli oli d'oliva classificati allo stesso codice NC a otto cifre potrebbero essere mescolati tra di loro.

### **Magazzinaggio comune**

(Articolo 534)

Ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 1, lettera a), del codice, merci comunitarie non vincolate ad un regime possono essere conservate in magazzini nei quali si trovano anche merci vincolate al regime del deposito. In questo caso, tali merci devono essere identificabili in qualsiasi momento.

È tuttavia possibile derogare a questo principio qualora sia autorizzato il «magazzinaggio comune».

Fatte salve le disposizioni speciali stabilite in altri settori in materia di magazzinaggio o le disposizioni relative alla domanda di trattamento preferenziale, l'articolo 534, paragrafo 2, delle disposizioni d'applicazione del codice definisce magazzinaggio comune come il magazzinaggio, negli stessi luoghi, di merci comunitarie non vincolate al regime e di merci non comunitarie vincolate al regime del deposito doganale, quando è impossibile identificare la posizione doganale delle merci in qualsiasi momento.

Il «magazzinaggio comune» è autorizzato esclusivamente se le merci in magazzinaggio comune dipendono dallo stesso codice NC a otto cifre, presentano la stessa qualità commerciale e possiedono le stesse caratteristiche tecniche.

Se merci in magazzinaggio comune ricevono una nuova destinazione doganale, possono essere considerate, a discrezione dell'operatore, sia come comunitarie, sia non comunitarie a condizione che le quantità corrispondenti a ciascun tipo di merce siano rispettate.

#### *Esempio*

10 000 l d'olio minerale (merci non comunitarie vincolate al regime del deposito doganale) e 10 000 l d'olio minerale (merci comunitarie non vincolate al regime) potrebbero essere conservati nella stessa cisterna quando i due tipi di merci sono classificati allo stesso codice NC a otto cifre, presentano la stessa qualità commerciale e possiedono le stesse caratteristiche tecniche.

Quando 10 000 l d'olio minerale vengono dichiarati alla riesportazione, il regime potrebbe essere considerato appurato.

## CAPITOLO 3

### PERFEZIONAMENTO ATTIVO

#### ***Aiuti alla produzione***

(Articolo 538)

#### **Esempi per il trattamento degli aiuti alla produzione**

1. Quando gli aiuti alla produzione sono interamente consumati nel corso dell'operazione di perfezionamento ed il 100 % dei prodotti compensatori sono riesportati, agli aiuti alla produzione potrebbe essere concessa l'esenzione totale dai dazi all'importazione.
2. Quando gli aiuti alla produzione sono interamente consumati nel corso dell'operazione di perfezionamento ma solamente il 50 % dei prodotti compensatori sono riesportati, agli aiuti alla produzione potrebbe essere concessa l'esenzione totale dai dazi all'importazione proporzionalmente ai prodotti compensatori riesportati.

I dazi all'importazione e gli interessi potrebbero essere applicabili alla quantità di aiuti alla produzione utilizzata per la produzione della quantità di prodotti compensatori per i quali è sorta l'obbligazione doganale.

3. Se gli aiuti alla produzione sono consumati soltanto in parte, soltanto una certa quantità dei prodotti compensatori viene riesportata, e il resto degli aiuti alla produzione, tal quale, viene immesso in libera pratica, l'esenzione dai dazi all'importazione potrebbe essere accordata agli aiuti alla produzione che sono stati utilizzati per la fabbricazione dei prodotti compensatori che sono riesportati.

I dazi all'importazione e gli interessi potrebbero essere dovuti sulla parte rimanente degli aiuti alla produzione immessi in libera pratica.

4. Quando gli aiuti alla produzione sono utilizzati, senza essere consumati, per la fabbricazione di una certa quantità di prodotti compensatori riesportati, e sorge un'obbligazione doganale relativamente a tali aiuti alla produzione, i dazi all'importazione e gli interessi potrebbero essere applicati a detti aiuti alla produzione. Tuttavia, il valore proporzionale «economico» contenuto nei prodotti compensatori riesportati potrebbe essere sottratto dal valore in dogana degli aiuti alla produzione.

#### *Esempio*

Supponiamo, nel seguente esempio semplificato, che un catalizzatore venga vincolato al regime del perfezionamento attivo. La durata di vita di detto catalizzatore è di 10 anni e il suo valore è di 10 000 EUR. Supponiamo inoltre che dieci prodotti compensatori vengano fabbricati e riesportati, mentre gli aiuti alla produzione (il catalizzatore) sono immessi in libera pratica durante il primo anno. Quale sarebbe il valore proporzionale, da un lato, di tali prodotti compensatori e, dall'altro, del catalizzatore rimanente?

Il valore del catalizzatore sarebbe di 10 anni/10 000 EUR, ossia 1 000 EUR all'anno. Quindi, il valore proporzionale dei prodotti compensatori potrebbe essere di 1 000 EUR, mentre il valore proporzionale «rimanente» del catalizzatore da considerare per la determinazione dell'obbligazione doganale potrebbe essere di 9 000 EUR.

### **Merci equivalenti**

(Articolo 541, paragrafo 3)

Alle merci che figurano nell'allegato 74 si applicano le disposizioni particolari contenute nel medesimo allegato.

Il ricorso all'equivalenza per prodotti lattiero-caseari è permesso esclusivamente a condizione che il tenore in materia secca del latte, grasso del latte e proteine del latte, contenuto nelle merci equivalenti, non sia inferiore al tenore di dette materie presente nelle merci importate.

Il tenore di tali materie nelle merci equivalenti e nelle merci d'importazione in oggetto deve essere indicato sulla dichiarazione di vincolo al regime (IM/EX) o di esportazione (EX/IM) e, se del caso, sui bollettini d'informazione (INF9 o INF5) al fine di permettere alle autorità doganali di verificare l'equivalenza.

Quando vengono effettuati controlli fisici, potrebbero presentarsi le seguenti situazioni:

1. Nel caso di un controllo a campione effettuato su una singola spedizione di merci equivalenti esportate (EX/IM), il tenore di tali materie contenute nella spedizione corrispondente di merci d'importazione non può essere superiore a quello delle merci equivalenti. Tuttavia, se il tenore in una o più delle materie considerate è superiore rispetto quello rilevato nella spedizione delle merci equivalenti, il beneficio dell'equivalenza deve essere limitato in funzione del tenore massimo ammesso di tali materie nelle merci equivalenti.

#### *Esempio*

Si ipotizza che 1 000 kg di latte in polvere (codice NC 0402 21 17) aventi un tenore, in peso, di materie grasse del 3 % siano utilizzati come merci equivalenti e siano esportati, cosa che permetterebbe di vincolare come merci d'importazione 1 000 kg di latte in polvere (codice NC 0402 21 17) aventi tenore, in peso, di materie grasse pari al 3 %. Qualora il tenore, in peso, delle materie grasse fosse del 6 % per 250 kg di latte in polvere, tali 250 kg non potrebbero essere vincolati al regime e non potrebbero essere sostituiti con un'altra spedizione di 250 kg che corrisponde ai criteri.

2. Quando vengono effettuati controlli fisici per un periodo di riferimento che copre, ad esempio, tutte le merci equivalenti esportate e queste merci d'importazione vincolate al regime nel quadro di una sola autorizzazione, la sorveglianza doganale potrebbe essere effettuata in base al «conto di appuramento». In tal caso il conto d'appuramento dovrebbe indicare la somma di tutte le materie di cui sopra per tutte le spedizioni all'esportazione delle merci equivalenti, come pure delle merci importate durante il periodo di riferimento, tenendo conto delle variazioni naturali dei contenuti in termini di quantità.

### **Globalizzazione**

(Articolo 546)

#### **Esempi di globalizzazione mensile e trimestrale**

Applicazione congiunta dell'articolo 118, paragrafo 2, secondo capoverso, del codice e dell'articolo 546.

Gli esempi che figurano in appresso si basano sui seguenti presupposti:

- a) il regime del perfezionamento attivo (sistema della sospensione) è stato autorizzato;
- b) un'autorizzazione globale di immissione in libera pratica è stata rilasciata conformemente all'articolo 546;
- c) le merci d'importazione, sotto forma di prodotti compensatori o di merci tal quali, sono immesse sul mercato comunitario conformemente all'articolo 546 delle disposizioni d'applicazione;
- d) il termine di appuramento è, in questo esempio, di tre mesi.

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
A.	1. ....		..... 31			
	15. ....		.....	.... 15		
	31. ..		.....	..... 30		
B.	1. ....	.....	..... 31			
	15. ....	.....	.....	.... 15		
	31. ..	.....	.....	..... 30		
		1. ....	.....	..... 30		
		15. ....	.....	.....	..... 15	
		28. ..	.....	.....	..... 31	
			1. ....	.....	..... 31	
			15. ....	.....	.....	..... 15
			31. ..	.....	.....	..... 30

#### *Esempio A: Globalizzazione mensile*

Tre operazioni di vincolo al regime nel mese di gennaio sono da prendere in considerazione ai fini della globalizzazione (1, 15, e 31).

Per tutte queste operazioni, il termine per l'appuramento è il 30 aprile; presentazione del conto di appuramento, al più tardi il 30 maggio.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 218, paragrafo 1, primo capoverso, del codice, si considera come data di presentazione e accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica e come data dello svincolo, la data in cui è stato presentato il conto di appuramento. Gli elementi di tassazione applicabili a queste merci o prodotti sono stabiliti sulla base degli articoli 121 oppure 122 del codice.

*Esempio B: Globalizzazione trimestrale*

Nove operazioni di vincolo al regime nel trimestre sono da prendere in considerazione:

- in gennaio: i giorni 1, 15 e 31,
- in febbraio: 1°, 15 e 28,
- in marzo: 1°, 15 e 31.

Per tutti questi vincoli, il termine di appuramento scade il 30 giugno: presentazione del conto di appuramento al più tardi il 30 luglio.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 218, paragrafo 1, primo capoverso, del codice, si considera come data di presentazione e accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica e come data dello svincolo, la data in cui è stato presentato il conto di appuramento. Gli elementi di tassazione applicabili a queste merci o prodotti sono stabiliti sulla base degli articoli 121 oppure 122 del codice.

#### CAPITOLO 4

##### TRASFORMAZIONE SOTTO CONTROLLO DOGANALE

*(Articolo 552, paragrafo 1)*

ALLEGATO 76, PARTE A

#### **Numero d'ordine 8**

*Esempio di trasformazione in prodotti destinati a essere incorporati o utilizzati negli aeromobili civili per i quali potrebbe essere rilasciato un certificato di navigabilità (airworthiness certificate)*

Un operatore presenta una domanda di autorizzazione per il vincolo di circuiti stampati al regime della trasformazione sotto controllo doganale al fine di trasformarli in strumenti di navigazione destinati ad aeromobili civili.

Detto operatore è titolare di una «autorizzazione» rilasciata da un'autorità aeronautica europea, che lo autorizza a rilasciare certificati di navigabilità relativi agli strumenti di navigazione da produrre.

Poiché un certificato di conformità (airworthiness certificate) potrebbe essere rilasciato relativamente a tali strumenti di navigazione, si ritengono soddisfatte le condizioni economiche per quanto concerne i circuiti stampati, conformemente al numero d'ordine 8 dell'allegato 76, parte A.

Quando gli strumenti di navigazione sono immessi in libera pratica, il certificato di conformità (airworthiness certificate) deve essere presentato all'ufficio di appuramento.

**Numero d'ordine 10**

Esempio di calcolo del «vantaggio in termini di dazi all'importazione».

	Senza TSCD	Con TSCD
Merci/Merci d'importazione	Tubi in acciaio	Tubi in acciaio
Tubi in acciaio	100 000 EUR	350 000 EUR
Valore in dogana/Valore in dogana dopo TSCD	—	250 000 EUR
Prodotti trasformati	—	Sedie con struttura metallica
Aliquota del dazio	4 %	0
Importo dell'obbligazione doganale	4 000 EUR	0 EUR
Vantaggio in termini di dazi all'importazione	4 000 EUR	

Formula:

*Importo dei dazi all'importazione senza TSCD – importo dei dazi all'importazione comprensivi di TSCD = vantaggio in termini di dazi all'importazione*

## CAPITOLO 5

## AMMISSIONE TEMPORANEA

## CARNET ATA

**Concessione del regime**

## Parte 1

1. La presentazione del carnet ATA nell'ufficio doganale, abilitato dall'autorità doganale, per beneficiare del regime dell'ammissione temporanea deve essere equivalente alla presentazione della domanda di autorizzazione e l'accettazione del carnet (volet ammissione temporanea) ha valore di autorizzazione ad avvalersi del regime.
2. Le merci per le quali l'ammissione temporanea può essere effettuata secondo la procedura prevista al paragrafo 1 figura nell'elenco seguente.
3. Gli uffici doganali devono accettare solo i carnet ATA:
  - a) rilasciati in uno dei paesi firmatari:
    - della convenzione ATA <sup>(1)</sup> o
    - della convenzione di Istanbul che abbia accettato le raccomandazioni del 25 giugno 1992 del consiglio di cooperazione doganale relative all'accettazione dei carnet ATA e CPD nel quadro dell'ammissione temporanea nei termini e modi stabiliti dalle raccomandazioni stesse e vistati e garantiti da un'associazione facente parte di una catena di garanti internazionale.

<sup>(1)</sup> Le parti contraenti possono essere trovate nel sito: <http://www.iccwbo.org> (sottosito: chambers — ATA carnets).

- b) recanti l'attestato dell'autorità doganale nello spazio a questa riservato sulla copertina del carnet, e
- c) validi nel territorio doganale della Comunità.

### ***Vincolo di merci al regime***

#### *Parte 2*

La presentazione del carnet ATA per il vincolo delle merci al regime dell'ammissione temporanea deve avvenire in un qualsiasi ufficio d'entrata abilitato. L'ufficio d'entrata deve fungere in tal caso da ufficio di vincolo.

Tuttavia, quando:

- a) l'ufficio d'entrata abilitato non sia in grado di verificare se siano soddisfatte tutte le condizioni stabilite per l'applicazione del regime dell'ammissione temporanea, o
- b) l'ufficio d'entrata non sia abilitato a fungere da ufficio di vincolo,

questo ufficio deve consentire che venga effettuato, utilizzando il carnet ATA come documento di transito, l'inoltro delle merci tra l'ufficio di entrata e un ufficio di destinazione in grado di verificare se risultano soddisfatte dette condizioni.

#### *Parte 3*

L'ufficio di vincolo espleta le seguenti formalità:

- a) verifica i dati figuranti nelle caselle da «A» a «G» del volet «importazione»;
- b) compila la matrice e la casella «H» del volet «importazione» indicando, fra l'altro, alla lettera b) di tale casella, il termine per la riesportazione delle merci, termine che non può eccedere il termine di validità del carnet in causa, fatti salvi i termini speciali di cui all'articolo 140, paragrafo 2, del codice;
- c) indica il nome e l'indirizzo dell'ufficio di vincolo nella casella «H», lettera e), del volet «riesportazione»,  
e
- d) trattiene il volet «importazione».

### ***Appuramento del regime***

#### *Parte 4*

Il carnet ATA dev'essere presentato in un ufficio doganale di appuramento abilitato.

#### *Parte 5*

L'ufficio di appuramento:

- a) deve compilare la matrice e la casella «H», lettera e), del volet «riesportazione»;
- b) deve trattenere il volet «riesportazione», che rispedisce senza indugio all'ufficio di ammissione temporanea.

### **Disposizioni relative alla tassazione**

#### *Parte 6*

In caso d'infrazione o irregolarità, commessa nel corso o in occasione di un'operazione di ammissione temporanea effettuata a fronte di un carnet ATA, le disposizioni degli articoli 454 e 455 e da 458 a 461, laddove il carnet ATA venga utilizzato come documento di transito, devono applicarsi, mutatis mutandis, alla riscossione dei dazi all'importazione da pagare.

### **Trasferimento di merci**

#### *Parte 7*

La circolazione nel territorio doganale della Comunità delle merci vincolate al regime dell'ammissione temporanea in virtù del carnet ATA deve effettuarsi senza alcuna formalità doganale sino all'espletamento delle formalità relative all'appuramento del regime. L'articolo 452 si applica per quanto di ragione.

### **Rinnovo dei carnet ATA**

#### *Parte 8*

1. Qualora si preveda che l'operazione di ammissione temporanea superi il termine di validità del carnet ATA, in quanto il titolare non è in grado di riesportare le merci, l'associazione che rilascia il carnet stesso può rilasciare un carnet sostitutivo. Il carnet originario deve essere rinviato dal titolare all'associazione di emissione.
2. Il carnet sostitutivo deve essere presentato all'ufficio doganale competente del luogo in cui si trovano le merci. Tale ufficio deve effettuare quindi le seguenti formalità:
  - a) deve scaricare il carnet originario, prelevando il tagliando «riesportazione» che deve rispedire senza indugio all'ufficio doganale originario di ammissione temporanea;
  - b) deve accettare il carnet sostitutivo e trattiene il tagliando «importazione» dopo avervi apposto la data limite di riesportazione indicata sul carnet originario, corredata dell'eventuale proroga, e dal numero del carnet originario.
3. In occasione dell'appuramento del regime dell'ammissione temporanea, l'ufficio di riesportazione compie le formalità prescritte nella parte 5, utilizzando il tagliando «riesportazione » del carnet sostitutivo, che deve rispedire senza indugio all'ufficio doganale che ha accettato il carnet sostitutivo.
4. Competente per il rilascio del carnet sostitutivo è l'associazione di emissione. Se il carnet ATA scade, mentre il titolare non è in grado di riesportare le merci e l'associazione di emissione nega il rilascio del carnet sostitutivo, le autorità doganali devono esigere l'espletamento delle formalità doganali che si applicano nel caso normale.

### **Elenco delle merci per le quali, in particolare, può effettuarsi l'ammissione temporanea con presentazione del carnet ATA**

1. Materiali professionali.
2. Merci destinate ad essere presentate o utilizzate in occasione di un'esposizione, di una fiera, di un congresso o di una manifestazione analoga.
3. Materiale pedagogico e scientifico e relativi pezzi di ricambio e accessori, come pure gli utensili specialmente progettati per la manutenzione, il controllo, la calibratura o la riparazione del materiale suddetto.
4. Materiale medico-chirurgico e di laboratorio.

5. Materiali per la lotta contro le conseguenze di catastrofi.
6. Imballaggi.
7. Merci di ogni genere che devono essere sottoposte a prove, esperimenti o dimostrazioni, comprese le prove e gli esperimenti necessari per le procedure di omologazione, tranne le prove, gli esperimenti o le dimostrazioni che costituiscono attività lucrative.
8. Merci di ogni genere che devono essere impiegate per effettuare prove, esperimenti o dimostrazioni, tranne le prove, gli esperimenti o le dimostrazioni che costituiscono attività lucrative.
9. Campioni, ovvero articoli rappresentativi di una determinata categoria di merci già prodotte o che sono modelli di merci la cui fabbricazione è prevista, ad esclusione degli articoli identici introdotti dalla stessa persona o spediti allo stesso destinatario in quantità tale che, nell'insieme, non costituiscono più dei campioni secondo i normali usi commerciali.
10. Mezzi di produzione sostitutivi messi provvisoriamente e gratuitamente a disposizione dell'importatore, da o su iniziativa del fornitore dei mezzi di produzione analoghi che saranno importati successivamente per essere immessi in libera pratica o dei mezzi di produzione la cui rimessa in funzione avvenga a seguito di riparazione.
11. Opere d'arte importate per essere esposte per l'eventuale vendita.
12. Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, positive, destinate ad essere visionate prima della loro utilizzazione commerciale.
13. Pellicole, nastri magnetici e pellicole magnetizzate destinati alla sonorizzazione, al doppiaggio o alla riproduzione.
14. Pellicole che mostrano la natura o il funzionamento di prodotti o materiali esteri, a condizione che non siano destinate ad essere programmate in pubblico a scopo di lucro.
15. Supporti d'informazione, registrati, inviati gratuitamente e destinati ad essere utilizzati nel trattamento automatico dei dati.
16. Oggetti (compresi i veicoli) che, per loro natura, possono servire unicamente a fare pubblicità ad un determinato articolo o propaganda per un fine determinato.
17. Animali vivi di qualsiasi specie importati per essere ammaestrati o addestrati, per la riproduzione o per essere sottoposti a trattamenti veterinari.
18. Materiale di propaganda turistica.
19. Materiale di conforto destinato ai marittimi.
20. Materiali vari utilizzati sotto la sorveglianza e la responsabilità di un'amministrazione pubblica per la costruzione, la riparazione o la manutenzione di infrastrutture d'interesse generale nelle zone di frontiera.

***Utilizzo in traffico interno di contenitori vincolati al regime dell'ammissione temporanea***

*(Articolo 557, paragrafo 2)*

1. I contenitori vincolati al regime dell'ammissione temporanea possono essere utilizzati senza limitazione per la durata della loro permanenza nel territorio doganale della Comunità, per il trasporto di merci caricate all'interno di tale territorio e da scaricare all'interno dello stesso.

2. Invece l'utilizzazione, nel traffico interno di ciascuno Stato membro, dei contenitori vincolati al regime dell'ammissione temporanea (trasporto di merci caricate all'interno del territorio di uno Stato membro e da scaricare all'interno del medesimo territorio) potrebbe essere limitato a un'unica volta per ogni permanenza in uno Stato membro e alla condizione che i contenitori dovrebbero altrimenti effettuare un viaggio a vuoto all'interno di detto Stato membro. Si dovrebbe tener conto della possibilità di effettuare più periodi di permanenza in uno Stato membro nel corso di una stessa permanenza nel territorio doganale della Comunità.

*Esempio:* un contenitore viene introdotto nel territorio doganale della Comunità il 1° gennaio dallo Stato membro A e viene riesportato il 31 dicembre dallo Stato membro B. Durante l'anno in cui è rimasto vincolato al regime, esso è stato utilizzato per le seguenti operazioni:

- Stato membro A: entrata carico — trasporto — scarico — carico — trasporto — scarico — carico — trasporto — uscita verso lo Stato membro B
- Stato membro B: entrata carico — trasporto — scarico — carico — trasporto — scarico — carico — trasporto — uscita verso lo Stato membro C
- Stato membro C: entrata vuoto — viaggio verso il punto di carico — carico — trasporto — scarico — carico — trasporto — uscita verso lo Stato membro A
- Stato membro A: entrata carico — trasporto — scarico — trasporto a vuoto — carico — trasporto — uscita verso lo Stato membro B
- Stato membro B: entrata carico — trasporto — scarico — carico — trasporto — scarico — carico — trasporto — riesportazione.

### ***Effetti personali dei viaggiatori e merci importate a fini sportivi***

***(Lista illustrativa)***

*(Articolo 563)*

#### **A. Effetti personali dei viaggiatori**

1. Indumenti.
2. Articoli da toeletta.
3. Gioielli personali.
4. Apparecchi fotografici e apparecchi cinematografici per la ripresa di immagini accompagnati da un quantitativo ragionevole di pellicole e di accessori.
5. Proiettori portatili di diapositive o di film e loro accessori, accompagnati da un quantitativo ragionevole di diapositive o pellicole.
6. Videocamere e apparecchi portatili per videoregistrazioni accompagnati da un quantitativo ragionevole di nastri.
7. Strumenti musicali portatili.
8. Fonografi portatili, con dischi.
9. Apparecchi portatili di registrazione e di riproduzione del suono, compresi i dittafoini, con nastri.
10. Apparecchi riceventi per la radiodiffusione portatili.
11. Apparecchi riceventi per la televisione portatili.
12. Macchine da scrivere portatili.
13. Calcolatrici portatili.
14. Personal computer portatili.

15. Binocoli.
16. Carrozine.
17. Carrozze per invalidi.
18. Attrezzi ed attrezzatura sportiva, quali tende ed altro materiale da campeggio, oggetti per la pesca, attrezzatura per l'alpinismo, materiale d'immersione, armi da caccia con cartucce, biciclette, canoe o kayak di lunghezza inferiore a 5,5 metri, sci, racchette da tennis, tavole da surf, tavole a vela, attrezzatura per il golf, deltaplani, parapendii.
19. Apparecchi portatili per dialisi e materiale medico affine, nonché articoli «usa e getta» importati per essere utilizzati con questo materiale.
20. Altri articoli aventi manifestamente carattere personale.

**B. Merci importate a fini sportivi**

A. Materiale per l'atletica leggera, quale:

- ostacoli,
- giavellotti, dischi, aste, pesi, martelli.

B. Materiale per giochi con la palla, quale:

- palle di qualsiasi genere,
- racchette, mazzette, mazze da golf, «crosses», mazze da baseball e articoli affini,
- reti di qualsiasi tipo,
- montanti da rete.

C. Materiale per gli sport invernali, quale:

- sci e bastoncini,
- pattini,
- slitte e bob,
- materiale per il «curling».

D. Indumenti, calzature, guanti e copricapo per fare sport, ecc., di qualsiasi genere.

E. Materiale per gli sport nautici, quale:

- canoe e kayak,
- barche a vela e a remi, vele, imbarcazioni leggere per il canottaggio e pagaie,
- acquaplani e vele.

F. Veicoli, ad esempio autovetture, motociclette, natanti.

G. Materiale destinato a varie manifestazioni, quale:

- armi da tiro sportivo e munizioni,
- biciclette,
- archi e frecce,

- materiale per la scherma,
  - materiale per la ginnastica,
  - bussole,
  - tappeti per gli sport di lotta e tatami,
  - materiale per il sollevamento pesi,
  - materiale per l'equitazione, sulkies,
  - parapendii, deltaplani, tavole a vela,
  - materiale per l'alpinismo,
  - cassette musicali per accompagnare le dimostrazioni.
- H. Materiale ausiliario, quale:
- materiale di misurazione e affissione dei risultati,
  - apparecchi per l'analisi del sangue e dell'urina.

***Materiale di conforto destinato ai marittimi***

***(Lista illustrativa)***

*(Articolo 564)*

**a) Libri e stampati, quali:**

- libri di qualsiasi genere,
- corsi per corrispondenza,
- giornali e pubblicazioni periodiche,
- opuscoli contenenti informazioni sui servizi di conforto esistenti nei porti.

**b) Materiale audiovisivo, quale:**

- apparecchi e riproduzione del suono e di immagini,
- registratori a nastri magnetici,
- apparecchi riceventi per la radiodiffusione, apparecchi riceventi per la televisione,
- apparecchi da proiezione,
- registrazioni su dischi o su nastri magnetici (corsi di lingue, trasmissioni radiofoniche, messaggi augurali, programmi musicali e di intrattenimento),
- pellicole impressionate e sviluppate,
- diapositive,
- videocassette.

**c) Articoli sportivi, quali:**

- indumenti sportivi,
- palloni e palle,

- racchette e reti,
- giochi in coperta,
- materiale per l'atletica
- materiale da ginnastica.

d) **Materiale per giochi e passatempi, quale:**

- giochi di società,
- strumenti musicali,
- materiali e accessori per il teatro dilettantistico,
- materiale per la pittura artistica, la scultura, la lavorazione del legno, dei metalli, la confezione di tappeti, ecc.

e) **Oggetti per il culto e indumenti sacerdotali**

f) **Parti, pezzi staccati e accessori del materiale di conforto.**

*Attività svolte utilizzando materiali o animali*

*(Lista illustrativa)*

*(Articolo 567)*

1. Ammaestramento.
2. Addestramento.
3. Riproduzione.
4. Ferratura e pesatura.
5. Trattamento veterinario.
6. Prova (ad esempio in vista dell'acquisto).
7. Partecipazione a manifestazioni pubbliche, esposizioni, concorsi, competizioni o dimostrazioni.
8. Spettacoli (animali da circo, ecc.).
9. Trasferimenti turistici (ivi compresi gli animali da compagnia dei viaggiatori).
10. Esercizio di un'attività (cani o cavalli della polizia, cani da ricerca, cani per ciechi, ecc.).
11. Operazioni di salvataggio.
12. Transumanza o pascolo.
13. Esecuzione di un lavoro o di un trasporto.
14. Uso medico (produzione di veleno, ecc.).

**Documenti e materiali di propaganda turistica****Lista illustrativa**

(Articolo 568)

- a) Oggetti destinati ad essere esposti negli uffici dei rappresentanti accreditati o dei corrispondenti designati da enti ufficiali nazionali del turismo o in altri locali autorizzati dalle autorità doganali dello Stato membro di ammissione temporanea: quadri e disegni, fotografie e ingrandimenti fotografici incorniciati, libri d'arte, pitture, stampe e litografie, sculture, arazzi ed altre opere d'arte simili.
- b) Materiali per mostre (vetrine, supporti e oggetti simili), ivi compresi gli apparecchi elettrici o meccanici necessari per il loro funzionamento.
- c) Film documentari, dischi, nastri magnetici impressionati ed altre registrazioni sonore, destinate a spettacoli gratuiti, ad esclusione di quelli il cui soggetto tende alla propaganda commerciale e di quelli correntemente messi in vendita nello Stato membro di ammissione temporanea.
- d) Vessilli in numero ragionevole.
- e) Diorami, modelli, diapositive, cliché per la stampa, negativi fotografici.
- f) Esemplari, in numero ragionevole, di prodotti dell'artigianato nazionale, di costumi regionali e di altri oggetti simili di carattere folcloristico.

**Materiale professionale****(Lista illustrativa)**

(Articolo 569)

**A. Materiale per stampa, radiodiffusione e televisione**

- a) Materiale per stampa, quale:
  - personal computer,
  - telecopiatrici,
  - macchine per scrivere,
  - apparecchi da presa di immagini di qualsiasi genere (cinematografici od elettronici),
  - apparecchi di trasmissione, di registrazione o di riproduzione del suono o delle immagini (magnetofoni, videoregistratori, lettori di videocassette, microfoni, tavoli di dosaggio, casse acustiche),
  - supporti di suono o di immagini, registrati o non,
  - strumenti e apparecchi di misurazione e di controllo tecnico (oscillografi, sistemi di controllo dei magnetofoni e dei videoregistratori, multimetri, cassette per attrezzi e sacche, vettorscopi, generatori di segnali videofonici, ecc.),
  - materiale da illuminazione (proiettori, trasformatori, supporti),
  - accessori (cassette, fotometri, obiettivi, supporti, accumulatori, cinghie di trasmissione, cariche batterie, monitor).

- b) Materiale per radiodiffusione, quale:
- materiale per telecomunicazioni, quale apparecchi ricetrasmittenti o apparecchi trasmettenti per radiodiffusione, terminali raccordabili a rete o via cavo, collegamenti via satellite,
  - apparecchi di produzione della frequenza audio (apparecchi di registrazione del suono, di registrazione e di riproduzione),
  - strumenti e apparecchi di misurazione e di controllo tecnico (oscillografi, sistemi di controllo dei magnetofoni e dei videoregistratori, multimetri, cassette per attrezzi e sacche, vettorscopi, generatori di segnali videofonici, ecc.),
  - accessori (orologi, cronometri, bussole, microfoni, tavoli di dosaggio, nastri magnetici per la registrazione del suono, gruppi elettrogeni, trasformatori, pile e accumulatori, caricabatterie, apparecchi di riscaldamento, di condizionamento dell'aria e di ventilazione, ecc.),
  - supporti di suono, registrati o non.
- c) Materiale per televisione, quale:
- apparecchi da presa di immagini per televisione,
  - telecinema,
  - strumenti e apparecchi di misurazione e di controllo tecnico,
  - apparecchi di trasmissione e di ritrasmissione,
  - apparecchi di comunicazione,
  - apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono o delle immagini (magnetofoni, videoregistratori, lettori video, microfoni, tavoli di dosaggio, casse acustiche),
  - materiale da illuminazione (proiettori, trasformatori, supporti),
  - materiale per il montaggio,
  - accessori (orologi, cronometri, bussole, obiettivi, fotometri, supporti, caricabatterie, cassette, gruppi elettrogeni, trasformatori, batterie e accumulatori, apparecchi di riscaldamento, di condizionamento dell'aria e di ventilazione, ecc.),
  - supporti di suono o di immagini, registrati o non (titoli di testa, segnali d'identificazione delle emittenti, stacchi musicali, ecc.),
  - «films rushes»,
  - strumenti musicali, costumi, scenari e altri accessori di teatro, palchi, prodotti per il trucco, asciugacapelli.
- d) Veicoli progettati o adattati appositamente per essere utilizzati ai fini sopra indicati, quali veicoli per:
- trasmissioni televisive,
  - accessori televisivi,
  - la registrazione dei segnali videofonici,
  - la registrazione e la riproduzione del suono,

- la diffusione di immagini al rallentatore,
- l'illuminazione.

## B. Materiale cinematografico

### a) Materiale, quale:

- apparecchi da presa di immagini di qualsiasi genere (film ed elettronica),
- strumenti e apparecchi di misurazione e di controllo tecnico (oscillografi, sistemi di controllo dei magnetofoni, multimetri, cassette per attrezzi e sacche, vettorscopi, generatori di segnali video, ecc.),
- carrelli e gru,
- materiale da illuminazione (proiettori, trasformatori, supporti),
- materiale per il montaggio,
- apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono o delle immagini (magnetofoni, video-registratori, lettori video, microfoni, tavoli di dosaggio, casse acustiche),
- supporti di suono o di immagini registrati o non (titoli di testa, segnali d'identificazione dell'emittente, stacchi musicali, ecc.),
- «films rushes»,
- accessori (orologi, cronometri, bussole, microfoni, tavoli di dosaggio, nastri magnetici, gruppi elettrogeni, trasformatori, batterie e accumulatori, caricabatterie, apparecchi di riscaldamento, di condizionamento dell'aria e di ventilazione, ecc.),
- strumenti musicali, costumi, scenari e altri accessori di teatro, palchi, prodotti per il trucco, asciugacapelli.

### b) Veicoli progettati o adattati appositamente per essere utilizzati ai fini sopra indicati.

## C. Altro materiale

### a) Materiale per il montaggio, il collaudo, l'avviamento, il controllo, la verifica, la manutenzione o la riparazione di macchine, di attrezzature, di materiale da trasporto, ecc., quale:

- utensili,
- materiale e apparecchi di misurazione, di verifica o di controllo (di temperatura, di pressione, di distanza, di altezza, di superficie, di velocità, ecc.), compresi gli apparecchi elettrici (voltimetri, amperometri, cavi di misurazione, comparatori, trasformatori, registratori, ecc.) e i calibri,
- apparecchi e materiali per fotografare le macchine e le attrezzature durante e dopo il montaggio,
- apparecchi per il controllo tecnico delle navi.

### b) Materiale necessario agli uomini d'affari, agli esperti di organizzazione scientifica o tecnica del lavoro, di produttività, di contabilità, nonché alle persone che esercitano professioni analoghe, quale:

- personal computer,
- macchine per scrivere,

- apparecchi di trasmissione, di registrazione o di riproduzione del suono o delle immagini,
- strumenti e apparecchi di calcolo.
- c) Materiale necessario agli esperti incaricati di rilevamenti topografici o di lavori di prospezione geofisica, quale:
  - strumenti e apparecchi di misurazione,
  - materiale di trivellazione,
  - apparecchi di trasmissione e di comunicazione.
- d) Materiale necessario agli esperti incaricati di combattere l'inquinamento.
- e) Strumenti e apparecchi necessari ai medici, ai chirurghi, ai veterinari, alle levatrici, nonché alle persone che esercitano professioni analoghe.
- f) Materiale necessario agli esperti di archeologia, paleontologia, geografia, zoologia, ecc.
- g) Materiale necessario agli artisti, alle compagnie teatrali ed alle orchestre, quali gli oggetti utilizzati per la rappresentazione, gli strumenti musicali, gli scenari e i costumi, ecc.
- h) Materiale necessario ai conferenzieri per illustrare le loro conferenze.
- i) Materiale necessario in occasione di viaggi effettuati per fare delle fotografie (apparecchi fotografici di qualsiasi tipo, cassette, esposimetri, obiettivi, supporti, accumulatori, cinghie di trasmissione, caricabatterie, monitor, materiale da illuminazione, articoli di moda e accessori per indossatrici, ecc.).
- j) Veicoli progettati o adattati appositamente per essere utilizzati ai fini di cui sopra, quali i posti di controllo mobili, i veicoli officina o i veicoli laboratorio, ecc.

### ***Materiale pedagogico***

#### ***(Lista illustrativa)***

*(Articolo 570)*

- a) **Apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono o delle immagini, quali:**
  - proiettori di diapositive o di pellicole fisse,
  - proiettori cinematografici,
  - retroproiettori ed episcopi,
  - magnetofoni, videoregistratori e cinescopi,
  - televisioni a circuito chiuso.
- b) **Supporti di suono e di immagini, quali:**
  - diapositive, pellicole fisse e microfilm,
  - pellicole cinematografiche,
  - registrazioni sonore (nastri magnetici, dischi),
  - videocassette.

c) **Materiale specializzato, quale:**

- materiale bibliografico e audiovisivo per biblioteche,
- biblioteche mobili,
- laboratori linguistici,
- materiale per l'interpretazione simultanea,
- macchine meccaniche o elettroniche per l'insegnamento programmato,
- oggetti specialmente concepiti per l'insegnamento o la formazione professionale dei minorati.

d) **Altro materiale, quale:**

- tabelloni, modelli, grafici, carte, piani, fotografie e disegni,
- strumenti, apparecchi e modelli concepiti per la dimostrazione,
- collezioni di oggetti corredati di informazioni didattiche, visive o sonore, preparate per l'insegnamento di un soggetto (study kits),
- strumenti, apparecchi, utensileria e macchine utensili per l'apprendimento di tecniche o di mestieri,
- materiali, compresi i veicoli progettati o adattati appositamente per essere utilizzati per gli scopi dei soccorritori, destinati alla formazione di persone chiamate a prestare soccorso.

***Altre merci importate a fini educativi, scientifici o culturali***

***(Lista illustrativa)***

Merci quali:

1. Costumi e accessori di scena inviati a titolo di prestito gratuito a filodrammatiche o a teatri,
2. Spartiti musicali inviati a titolo di prestito gratuito a sale per concerti o ad orchestre.

***Ammissione temporanea con esenzione parziale***

Il vincolo ad un'altra destinazione doganale di merci vincolate al regime dell'ammissione temporanea in esonero parziale potrebbe essere subordinato al pagamento dell'importo eventualmente da pagare in applicazione dell'articolo 143 del codice.

CAPITOLO 6

**PERFEZIONAMENTO PASSIVO**

***Calcolo dell'esenzione dei dazi all'importazione basato sull'utilizzo dei costi di perfezionamento come base del valore in dogana***

*(Articolo 591)*

1. L'operatore può chiedere l'esenzione parziale dei dazi all'importazione, basata sui costi di perfezionamento come riferimento per il valore in dogana (in appresso denominato: metodo di tassazione della plusvalenza). Tuttavia, il metodo di tassazione della plusvalenza non può essere applicato quando, prima di

essere vincolati al regime, le merci d'esportazione temporanea, d'origine non comunitaria, sono state immesse in libera pratica a dazio zero. Di conseguenza, possono presentarsi diversi casi:

- a) La tassazione della plusvalenza è chiesta per una merce d'esportazione temporanea oggetto di un'aliquota di dazio «erga omnes» («dazi normali») pari a zero. Di conseguenza, il metodo di tassazione della plusvalenza può essere utilizzato soltanto se le merci di temporanea esportazione sono di origine comunitaria.
- b) La tassazione della plusvalenza è chiesta per merci d'esportazione temporanea soggetta ad un'aliquota di dazio preferenziale pari a zero. Di conseguenza, il metodo della tassazione della plusvalenza può essere utilizzato soltanto a condizione che:
  - le merci di temporanea esportazione sono d'origine comunitaria, oppure
  - le merci di temporanea esportazione erano state immesse in libera pratica a un'aliquota di dazio superiore a zero.

2. Quando il sistema della tassazione della plusvalenza è richiesto per più merci di temporanea esportazione ed una parte di queste non è né di origine comunitaria, né è stata immessa in libera pratica ad un'aliquota di dazio superiore a zero, il metodo della tassazione della plusvalenza può comunque essere applicato, a condizione di escludere tale parte di merci dal regime. A tal fine, il valore delle merci di temporanea esportazione potrebbe essere aggiunto ai costi di perfezionamento dei prodotti compensatori.

#### *Esempio*

Il sistema della tassazione della plusvalenza viene chiesto per un prodotto compensatore fabbricato a partire da due merci di temporanea esportazione. Si ipotizzano i seguenti dati semplificati:

- a) prodotto compensatore: autoveicoli, codice NC 8703, aliquota: 10 %, costo di perfezionamento: 15 000 EUR;
- b) merce d'esportazione temporanea I: cuscinetti a sfere, codice NC 8482, valore: 1 000 EUR;
- c) merce d'esportazione temporanea II: cambi di velocità, codice NC 8708, valore: 1 000 EUR, immessi in libera pratica ad un'aliquota di dazio pari a zero, non di origine comunitaria.

In tal caso, il metodo della tassazione della plusvalenza potrebbe essere applicato utilizzando come base per il valore in dogana il costo di perfezionamento degli autoveicoli (15 000 EUR) aumentato del valore dei cambi di velocità (1 000 EUR) ai fini dell'applicazione della tariffa doganale comunitaria:  $10\% \times (15\,000\text{ EUR} + 1\,000\text{ EUR}) = 1\,600\text{ EUR}$ . Di conseguenza, i dazi all'importazione da pagare potrebbero ammontare a 1 600 EUR.

### ***Globalizzazione dell'appuramento***

(Articolo 592)

#### **I. INTRODUZIONE**

1. La globalizzazione presenta il vantaggio di diminuire le formalità afferenti al calcolo dell'esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione evitando di dover effettuare, in occasione di ogni immissione in libera pratica dei prodotti compensatori ottenuti, il calcolo esatto dei dazi all'importazione dovuti. Ne risulta un più rapido sdoganamento all'importazione e in particolare un più facile svincolo dei prodotti compensatori importati.

Ai fini del perfezionamento passivo, che interessa un notevole volume di traffico e concerne un flusso rapido e continuo di prodotti compensatori ottenuti, è stata istituita una procedura semplificata che consentirà, oltre ad uno sdoganamento rapido delle merci, anche la corretta applicazione delle disposizioni legislative previste in questo contesto. Per garantire un'applicazione uniforme, è opportuno ricordare i principi approvati e chiarirli mediante un esempio.

## 1.2. PRINCIPI

### 1.2.1. Condizioni

- a) un'autorizzazione di perfezionamento passivo, che non prevede la riparazione;
- b) la società interessata effettua frequentemente operazioni di perfezionamento passivo;
- c) l'ufficio doganale competente è in grado di fissare, in accordo con il titolare dell'autorizzazione, un'aliquota del dazio media (cfr. 1.2.2);
- d) il titolare dell'autorizzazione provvede ad informare l'ufficio doganale periodicamente dei quantitativi e dei valori delle merci di esportazione temporanea.

### 1.2.2. Determinazione dell'aliquota d'imposizione media

#### 1.2.2.1. Definizione

L'aliquota d'imposizione media è uguale al rapporto, espresso in percentuale intera, fra, da un lato, i dazi all'importazione pagati o da pagare in base ad una prima valutazione approssimativa dell'importo da pagare o in base all'esperienza acquisita riguardo all'importo pagato in un periodo precedente della stessa durata, non eccedente comunque sei mesi e, dall'altro, le spese di perfezionamento relative ai prodotti compensatori immessi in libera pratica in un periodo di riferimento della stessa durata di quello preso in considerazione qui sopra.

#### 1.2.2.2. Maggiorazione

Tale aliquota è congruamente maggiorata per evitare che l'importo considerato dei dazi all'importazione sia inferiore all'importo da pagare.

### 1.2.3. Semplificazione

#### 1.2.3.1. Calcolo provvisorio dei dazi all'importazione

All'atto dell'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori ottenuti, l'aliquota d'imposizione media viene provvisoriamente applicata alle spese di perfezionamento, senza che sia necessario effettuare i calcoli per determinare l'importo esatto dei dazi all'importazione dovuti volta per volta.

Questa aliquota è valida per tutte le operazioni di perfezionamento da effettuare a fronte di tale autorizzazione in un periodo di riferimento eguale a quello preso in considerazione per stabilire l'importo dei dazi di cui al punto 1.2.2.1 (dodici mesi al massimo).

#### 1.2.3.2. Contabilizzazione dei dazi all'importazione

L'importo dei dazi all'importazione risultante dall'applicazione dell'aliquota d'imposizione media deve essere contabilizzato alle condizioni e nei termini normali.

### 1.2.4. Formalità per l'appuramento del regime

#### 1.2.4.1. Imposizione differenziale unica e definitiva

Al termine di ciascun periodo di riferimento, l'amministrazione doganale procede all'appuramento globale del regime ed effettua il calcolo definitivo conformemente alle disposizioni relative all'esonero parziale dai dazi all'importazione (calcoli esatti di ogni importazione effettuata nel periodo di riferimento).

Quando dal calcolo definitivo risulti che l'importo dei dazi all'importazione contabilizzato è troppo elevato o, viceversa, nonostante sia stata effettuata la maggiorazione di cui al punto 1.2.2.2, è inferiore all'importo da pagare, si procede ad una regolarizzazione.

#### 1.2.4.2. Determinazione di una nuova aliquota d'imposizione media

In base alle norme sopra esposte viene determinata una nuova aliquota d'imposizione media, da applicarsi all'atto dell'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori ottenuti nel corso di un nuovo periodo di riferimento.

## II. ESEMPIO

### 2.1. DESCRIZIONE

Un operatore comunitario del settore tessile spedisce regolarmente merci di esportazione temporanea in un paese terzo per far ivi confezionare indumenti che successivamente importa.

A causa delle frequenti spedizioni di prodotti base e dei cambiamenti della moda, è per lui necessario ottenere i predetti indumenti il più rapidamente possibile.

Per abbreviare i termini di sdoganamento, egli si mette quindi in contatto con la dogana. A fronte dell'autorizzazione di perfezionamento passivo rilasciatagli, il titolare è in grado di provare che nei sei mesi precedenti ha fatto confezionare indumenti per i quali ha pagato 1 milione di EUR per spese di perfezionamento.

Il valore totale delle merci di esportazione temporanea (tessuti, bottoni, filati, accessori, ecc.) comprese nei prodotti compensatori ammontava a 2,5 milioni di EUR.

L'aliquota dei dazi all'importazione per i prodotti compensatori (indumenti) è del 14 %. L'aliquota dei dazi all'importazione per le merci di esportazione temporanea varia secondo le merci.

Nel presente esempio si suppone che l'importo da detrarre per tali merci ammontava a 300 000 EUR. Le spese di trasporto e di assicurazione da prendere in considerazione in virtù della normativa relativa al valore in dogana erano stimate a 70 000 EUR.

### 2.2. DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA D'IMPOSIZIONE MEDIA

#### 2.2.1. Valore in dogana dei prodotti compensatori ottenuti

— valore delle merci di esportazione temporanea:	2 500 000 EUR
— spese di perfezionamento:	1 000 000 EUR
— spese di trasporto e di assicurazione:	70 000 EUR
Totale	<u>3 570 000 EUR</u>

#### 2.2.2. Importo dei dazi all'importazione dovuti

— importo dei dazi gravanti sui prodotti compensatori:

$$3\,570\,000 \text{ EUR} \times 14\% = A = 499\,800 \text{ EUR}$$

— importo dei dazi da detrarre (dazi relativi alle merci di esportazione temporanea) = B = 300 000 EUR

— differenza: importo dei dazi all'importazione dovuti (= A - B) = 199 800 EUR

### 2.2.3. Aliquota d'imposizione media

- dazi all'importazione dovuti:  $\frac{199\ 800}{1\ 000\ 000\ \text{EUR}} \times 100 = 19,98\% = \text{arrotondato a } 20\%$ .
- spese di perfezionamento:

L'aliquota ottenuta (20 %) viene maggiorata per esempio di 1 % (21 %) per evitare che l'importo dei dazi all'importazione contabilizzato sia inferiore all'importo legalmente dovuto.

### 2.3. SDOGANAMENTO E RISCOSSIONE DEI DAZI ALL'IMPORTAZIONE

Nel periodo di riferimento (per esempio sei mesi) il titolare dell'autorizzazione può importare gli indumenti che ha fatto confezionare pagando dei dazi all'importazione calcolati sul 21 % del valore delle spese di perfezionamento all'atto di ciascuna immissione in libera pratica senza che sia necessario calcolare ogni volta l'importo esatto dei dazi all'importazione dovuti (cfr. punto 1.2.3.1).

### 2.4. APPURAMENTO DELLE OPERAZIONI DI PERFEZIONAMENTO PASSIVO NEL PERIODO DI RIFERIMENTO PRECEDENTE

#### 2.4.1. Elementi

- |   |               |
|---|---------------|
| — spese di perfezionamento pagate:  | 1 250 000 EUR |
| — importo dei dazi pagati avvalendosi dell'aliquota d'imposizione media (21 %):   | 262 500 EUR   |
| — tasso dei dazi all'importazione per i prodotti compensatori:<br>14 %  |               |
| — valore delle merci di esportazione temporanea:  | 3 000 000 EUR |
| — spese di trasporto e di assicurazione:  | 100 000 EUR   |
| — aliquota dei dazi all'importazione per le merci di esportazione temporanea che varia secondo le merci. Nell'esempio è stimato un importo di dazi all'importazione da detrarre applicabile alle merci d'esportazione temporanea pari a | 350 000 EUR   |

#### 2.4.2. Valore in dogana dei prodotti compensatori ottenuti

- |  |               |
|--|---------------|
| — valore delle merci di esportazione temporanea: | 3 000 000 EUR |
| — spese di perfezionamento:                      | 1 250 000 EUR |
| — spese di trasporto e di assicurazione:         | 100 000 EUR   |
|  | <hr/>         |
|  | 4 350 000 EUR |

#### 2.4.3. Importo dei dazi all'importazione dovuti

- importo dei dazi gravanti sui prodotti compensatori
- $$4\ 350\ 000 \times 14\% = A = 609\ 008\ \text{EUR}$$
- importo dei dazi da detrarre (dazi relativi alle merci di esportazione temporanea) = B = 350 000 EUR
- importo dei dazi all'importazione dovuti (= A - B) = 259 000 EUR
- importo dei dazi riscossi in eccedenza:
- $$262\ 500\ \text{EUR} - 259\ 000\ \text{EUR} = 3\ 500\ \text{EUR (da rimborsare o da sgravare)}$$

2.4.4. **Determinazione della nuova aliquota d'imposizione media applicabile alle importazioni che verranno effettuate nel periodo di riferimento successivo**

- dazi all'importazione dovuti:  $\frac{259\ 000}{1\ 250\ 000} \times 100 = 20,72\ \% = \text{arrotondato a } 21\ \%$ .
- spese di perfezionamento:

L'aliquota ottenuta (21 %) viene maggiorata per esempio dell'1 % (22 %) per evitare che l'importo dei dazi all'importazione contabilizzato sia inferiore all'importo legalmente dovuto.

---